




*Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*  
*SM – Ufficio Legislazione*



**Compendio normativo in materia  
di trattamento economico**

*Edizione 2013*



## **Premessa**

*Il presente compendio, la cui prima edizione risale ormai al 2006, si presenta oggi nella veste aggiornata (le parti innovate sono state evidenziate, in indice, col simbolo \*) per continuare ad offrire un sintetico ed attuale ausilio di consultazione della complessa ed articolata disciplina, afferente al trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.*

*Le modifiche, intervenute negli ultimi quattro anni, hanno riguardato sia la componente “fondamentale” sia quella “accessoria” del trattamento economico, introducendo gradualmente la rimodulazione di particolari misure, come le soglie di anzianità necessarie per l’accesso all’assegno funzionale, la rivisitazione della normativa sull’“istituto del riposo compensativo” e la rivalutazione di numerose altre indennità che, ovviamente, riverberano anche sulla base di calcolo della retribuzione che verrà corrisposta all’atto del collocamento in congedo.*

*Particolare menzione merita la legge sulla “ottimizzazione e produttività del lavoro pubblico” che, nell’ambito di una serie di riforme sostanziali dell’amministrazione pubblica, ha introdotto la scadenza “triennale” dei contratti, sia per la parte normativa che per quella economica.*

*E’ da sottolineare anche il riconoscimento che le Autorità di Governo hanno voluto attribuire al comparto Difesa-Sicurezza attraverso l’introduzione del concetto di “specificità” delle sue funzioni e delle sue professionalità. Questa peculiarità potrà costituire il presupposto di un miglioramento del trattamento economico complessivo, allorché le risorse pubbliche consentiranno il riavvio delle procedure negoziali oggi sospese. Questo in un quadro generale non facile della finanza pubblica, che ha visto sinora comunque migliorare gli istituti economici applicati al personale del comparto, rispetto agli altri settori della Pubblica Amministrazione.*

*In conclusione, questo compendio costituisce un veicolo di conoscenza semplice e aggiornato di norme talora non agevoli, che consentirà ai militari dell’Arma di comprendere direttamente e in piena trasparenza l’evoluzione e l’applicazione di istituti fondamentali per la loro vita professionale.*

*Gen. D. Ilio Ciceri  
Capo di Stato Maggiore  
del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri*



*Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*  
*SM – Ufficio Legislazione*

**Compendio normativo in materia  
di trattamento economico**



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<i>Pag.</i>	<i>1</i>
---------------------	-------------	----------

## **TITOLO I**

<b>TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	“	5
--	---	---

### **CAPITOLO I**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE**

1. Generalità.....	“	7
2. Stipendio parametrico..... (*)	“	7
3. Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.)....	“	9
4. Indennità mensile pensionabile.....	“	10
5. Assegno funzionale pensionabile..... (*)	“	11
6. Emolumento pensionabile .....	“	13
7. Emolumento fisso aggiuntivo di polizia .....	“	13
8. Specchio riepilogativo del trattamento economico fondamentale aggiornato al 1° ottobre 2009 (*)	“	15

### **CAPITOLO II**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

1. Generalità.....	“	16
2. Compensi per prestazioni rese “oltre” ovvero “in luogo” dell’orario di servizio.....	“	17
a. Compenso per il lavoro straordinario .....	“	18
b. Compenso per servizi di ricezione pubblico e militare di servizio alla caserma presso le Stazioni territoriali .....	“	23
c. Indennità oraria di missione maggiorata.....	“	24
d. Compenso forfetario di impiego..... (*)	“	25
3. Indennità per servizi esterni..... (*)	“	28
4. Indennità di ordine pubblico.....(*)	“	30

a. Indennità di ordine pubblico fuori sede .....	“	30
b. Indennità di ordine pubblico in sede.....	“	31
5. Indennità di presenza.....	“	32
a. Indennità di presenza notturna.....	“	34
b. Indennità di presenza festiva.....		34
c. Indennità di presenza per particolare festività	“	35
d. Indennità di presenza qualificata ( <i>reperibili-</i>	“	
<i>tà</i> )..... (*)	“	35
6. Indennità di compensazione.....(*)	“	38
7. Indennità di bilinguismo.....	“	39
8. Specchio riepilogativo del trattamento economi-		
co accessorio ( <i>aggiornato al 1° gennaio 2010</i> )..	“	40
9. Specchio comparativo delle possibili cumulabi-		
lità' tra le diverse indennità del trattamento eco-		
nomico accessorio.....	“	42
10. Specchio riepilogativo dei turni massimi giorna-		
lieri assegnati ai fini della corresponsione		
dell'indennità di presenza qualificata.....	“	43

### **CAPITOLO III**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE (\*)**

1. Generalità.....	“	44
2. Indennità di trasferta.....	“	45
3. Indennità oraria di missione maggiorata.....	“	48
4. Rimborsi spese e anticipo missione.....	“	49
5. Indennità supplementari.....	“	53

### **CAPITOLO IV**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO (\*)**

1. Generalità.....	“	54
2. Competenze.....	“	55
3. Rimborsi spese.....	“	57



## CAPITOLO V

### ALTRE INDENNITA' E COMPENSI

1. Indennità di impiego operativo .....	“	61
a. Indennità di aeronavigazione, volo e pilotaggio.....	“	62
b. Indennità di imbarco.....	“	63
c. Indennità supplementari.....	“	63
d. Maggiorazione ( <i>trascinamento</i> ).....	“	65
e. Tabelle riepilogative delle Indennità operative fondamentali e supplementari ( <i>aggiornate al 1° gennaio 2009</i> ).....(*)	“	66
2. Estensione dell'Indennità supplementare di comando navale al personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali (cd. <i>Indennità di comando</i> ).....(*)	“	67
3. Compenso per efficienza dei servizi istituzionali	“	68

## TITOLO II

### ***PARTICOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO DI ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE NON DIRIGENTE***

## CAPITOLO VI

### **PARTICOLARITA' CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI**

1. Trattamento economico fondamentale degli ufficiali “omogeneizzati” .....	“	71
2. Assegno di iniziale valorizzazione dirigenziale per Maggiori e Tenenti Colonnelli .....	“	73

### ***TITOLO III***

## ***TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE***

### **CAPITOLO VII**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO**

- |  |   |    |
|--|---|----|
| 1. Generalità.....   | “ | 75 |
| 2. Estensione al personale dirigente del quadro normativo definito in concertazione per il rimanente personale.....(*) | “ | 76 |
| 3. Procedure per gli incrementi retributivi.....   | “ | 78 |

## INTRODUZIONE

Il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, al pari di quanto praticato per il restante personale del pubblico impiego, percepisce, con cadenza mensile e per 13 mensilità, una retribuzione che concretizza il cd. “reddito da lavoro dipendente”, al lordo delle ritenute, come conseguenza dello specifico rapporto di lavoro con la propria Amministrazione<sup>1</sup>.

Tale retribuzione si compone di due fondamentali tipologie:

- il *trattamento economico fondamentale* (o *fisso*), che rappresenta la parte della retribuzione di natura fissa e ricorrente, che viene corrisposta al dipendente con carattere di generalità e di continuità, indipendentemente dal settore di impiego, dai compiti assegnati e dai servizi effettivamente prestati;
- il *trattamento economico accessorio* (o *variabile*), che rappresenta invece la componente della retribuzione che riveste carattere di precarietà ed accidentalità, sulla quale il dipendente non ha ragione di riporre affidamento<sup>2</sup> e che, pertanto, nel corso del servizio svolto dal personale, viene ad essere individuata attraverso una complessa ed articolata attività di carattere amministrativo-contabile e deve necessariamente rispondere a vincolanti prescrizioni di ordine documentale.

Al riguardo, è opportuno evidenziare preliminarmente che la diversa connotazione delle due componenti, *fondamentale* ed *accessoria*, non solo incide in modo significativo sulla retribuzione complessiva annua corrisposta al dipendente durante il servizio, ma influisce anche sul calcolo del trattamento economico che verrà ad essere corrisposto all’atto del collocamento in congedo (tematica, quella del *trattamento economico di quiescenza*, non ricompresa nella trattazione della presente pubblicazione).

Nel quadriennio 2002-2005, il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia è stato oggetto di rilevanti ed innovativi interventi di carattere normativo, che hanno inciso profondamente ed in modo significativo sull’intero sistema normo-economico, dando luogo:

- nella componente del *cd. trattamento economico fondamentale* (o *fisso*), all’introduzione di un nuovo sistema di calcolo dello stipendio (cd. stipendio parametrico), alla modifica di taluni istituti (come l’assegno funzionale) ed all’introduzione di nuovi emolumenti (come l’emolumento aggiuntivo fisso di polizia);

---

<sup>1</sup> Articolo 12, legge 3 aprile 1969, n. 153 “*Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale*”.

<sup>2</sup> Consiglio di Stato, sezione VI, 29 marzo 1990 n. 414.

- nell'ambito del *cd. trattamento economico accessorio (o variabile)*, ad un generale fenomeno di estensione, alle Forze di polizia ad ordinamento militare di istituti storicamente riservati alle altre Forze armate (quali il compenso forfetario di impiego e l'Indennità di comando) ed al contemporaneo incremento, in modo piuttosto significativo, degli importi corrisposti al personale, attraverso specifiche indennità, in occasione di particolari condizioni di impiego ed a seguito di peculiari servizi prestati (festivi, superfestivi, notturni, ecc.).

Le tappe più significative, che hanno segnato il percorso legislativo delle numerose innovazioni introdotte in materia di trattamento economico, traggono sostanzialmente origine dal "contratto"<sup>3</sup> firmato, nel luglio 2002, dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni Sindacali e dai Co.Ce.R.<sup>4</sup> del personale del Comparto Difesa-Sicurezza, per il quadriennio normo-economico 2002-2005<sup>5</sup>.

Ma già nel 2001, la legge n. 86/2001 aveva delegato il Governo a razionalizzare il sistema retributivo del personale *cd. contrattualizzato* delle Forze armate e di polizia, cioè proprio di quel personale destinatario dei citati provvedimenti di contrattazione/concertazione. In esecuzione di tale delega, con il decreto legislativo n. 193/2003 è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il sistema dei "parametri stipendiali" che ha individuato 19 diverse posizioni economiche cui corrisponde un pari numero di trattamenti stipendiali, a seconda delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilità connessi con il grado rivestito.

La legge Finanziaria 2003<sup>6</sup> poi, nel corrispondere ulteriori miglioramenti retributivi al personale delle Forze armate e di polizia, ha consentito di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2003<sup>7</sup>, le misure dell'assegno funzionale, rideeterminandole rispettivamente al compimento dei 17 e 29 anni di servizio.

La disciplina afferente l'assegno in argomento è stata peraltro oggetto di una revisione, finalizzata ad incrementarne gli importi e rivedere le soglie di anzianità necessarie per conseguire il beneficio, fissate ora in 17, 27 e 32 anni di servizio<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, prevede, in particolare, l'emanazione di due distinti d.P.R. che recepiscono la "contrattazione" per le Forze di polizia ad ordinamento civile e la "concertazione" per le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate.

<sup>4</sup> Rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, le prime, e per le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i secondi.

<sup>5</sup> La disciplina emanata con i d.P.R. ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

<sup>6</sup> Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>7</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348.

<sup>8</sup> Art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

La sintesi dei provvedimenti legislativi richiamati, conferma la specificità del Comparto Difesa-Sicurezza, ora esplicitamente sancita con l'approvazione della recente L. 183/2010<sup>9</sup>.

Tutto ciò, rende ancor più chiara l'intenzione di tendere ad una progressiva trasformazione del reddito da lavoro dipendente del personale del pubblico impiego (Forze di polizia ed armate comprese), smantellando gli schemi rigidi che vedevano il trattamento economico del personale ancorato a stipendi fissi, troppo spesso staticamente legati a lente progressioni di carriera e di anzianità, per fare spazio ad un nuovo sistema più dinamico nel quale:

- l'attribuzione degli incrementi retributivi è sempre più spesso riferita a criteri di "produttività", alla stregua di quanto praticato nelle amministrazioni private;
- vengono riconosciuti specifici emolumenti ("indennità") per l'effettivo impiego in condizioni disagiate e per l'espletamento di servizi maggiormente onerosi, generando una consistente variabilità della retribuzione del personale, mediante il forte incremento della componente del *cd. trattamento economico accessorio (o variabile)*.

---

<sup>9</sup> Art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.



## TITOLO I

### TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Il trattamento economico del personale “non dirigente” dell’Arma dei Carabinieri fino al grado di Tenente Colonnello (fatta eccezione quindi degli ufficiali dal grado di Colonnello al grado di Generale di Corpo d’Armata) è oggetto di una specifica procedura che:

- è stabilita dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che disciplina i contenuti del rapporto di impiego di tale personale;
- interessa tutto il personale delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato), quale comparto autonomo di contrattazione rispetto al restante pubblico impiego, comunemente denominato Comparto Difesa-Sicurezza;
- delinea le modalità per determinare, previa utilizzazione delle risorse stanziare annualmente nelle Leggi finanziarie per i miglioramenti economici del personale, il *trattamento economico fondamentale* nella sua interezza e la massima parte del *trattamento economico accessorio*, atteso che taluni istituti (quali le missioni, il trasferimento, le Indennità operative) risultano tuttora regolati anche da autonomi provvedimenti di legge<sup>10</sup>;
- prevede norme precettive di dettaglio, per individuare le modalità di “contrattazione” (per le Forze di polizia ad ordinamento civile) e di “concertazione” (per le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate), che si concludono con l’emanazione di due distinti decreti del Presidente della Repubblica (il primo per la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria ed il Corpo Forestale dello Stato ed il secondo per le altre Forze armate), i quali recepiscono l’accordo tra le Amministrazioni interessate e le rispettive Organizzazioni Sindacali o Co.Ce.R..

---

<sup>10</sup> In sede di concertazione, le Forze di polizia ad ordinamento militare possono estendere il proprio esame su materie estranee al trattamento economico fondamentale ed accessorio, potendo ricomprendere anche il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le forme pensionistiche complementari; la durata massima dell’orario di lavoro settimanale; le licenze, l’aspettativa per motivi privati e per infermità, i permessi brevi per esigenze personali; il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; i criteri di massima per l’aggiornamento professionale e per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo della attività di protezione sociale e di benessere del personale; l’istituzione dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

E' opportuno evidenziare che la procedura di "concertazione" (non è corretto definirla contratto, perché come rilevato la "contrattazione" è tecnicamente l'omologa procedura condotta dai sindacati delle sole Forze di polizia ad ordinamento civile) era prevista:

- ogni quattro anni (l'ultima è quella del cd. quadriennio normo-economico 2006-2009), per dare luogo a modifiche che riguardano gli aspetti economici e normativi. In questa sede, pur nei limiti delle risorse disponibili, era possibile revisionare gli istituti economici, anche previa soppressione di alcuni di essi o creazione di nuove indennità;
- ogni due anni (l'attuale biennio economico è quello 2008-2009), con riferimento ai soli interventi di carattere retributivo, cioè limitatamente alla possibilità di incrementare le misure economiche degli istituti esistenti, senza intervenire a modificarne la natura o la struttura.

Il recente decreto legislativo in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha tuttavia rivisto tali termini, stabilendo la durata triennale dei provvedimenti di concertazione, tanto per la parte economica che per quella normativa<sup>11</sup>.

Come meglio delineato nel **Titolo II**, è opportuno precisare, sin d'ora, che non tutto il personale "non dirigente" è destinatario dei provvedimenti che discendono dalla citata procedura di concertazione. Infatti, oltre all'esclusione del personale di leva, un particolare regime viene riservato agli ufficiali che hanno maturato 13 anni di servizio dalla nomina a Sottotenente<sup>12</sup>, nella considerazione che tali ufficiali percepiscono il *trattamento economico fondamentale* (stipendio, Indennità integrativa speciale e Indennità pensionabile) come quello dei dirigenti (cioè con importi differenti, con modalità di calcolo diverse dai parametri e con gli incrementi annuali previsti per i dirigenti), mentre le restanti misure ed istituti normo-economici sono percepiti alla stregua degli altri "non dirigenti".

---

<sup>11</sup> Articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

<sup>12</sup> Articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121.



## CAPITOLO I

### TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE

#### 1. GENERALITÀ

Come anticipato brevemente, il *trattamento economico fondamentale* (o *fisso*) è quella parte della retribuzione individuata in maniera ricorrente, corrisposta con carattere di generalità e di continuità, che si compone di uno stipendio tabellare e di ulteriori voci retributive di carattere fisso e continuativo, con esclusione degli emolumenti variabili e provvisori.

Tale parte della retribuzione è, dunque, normalmente correlata al grado rivestito e viene corrisposta a tutti i lavoratori dipendenti anche in caso di assenza temporanea legittima dalle funzioni.

#### 2. STIPENDIO PARAMETRALE (\*)

Nell'intento di razionalizzare il sistema retributivo del personale *cd. contrattualizzato* delle Forze armate e di polizia, nel marzo 2001<sup>13</sup> sono state stanziare idonee risorse con le quali, in esercizio di apposita delega al Governo, con un successivo decreto legislativo<sup>14</sup>, è stato introdotto un nuovo sistema di computo della voce "stipendio" del personale del Comparto Difesa-Sicurezza.

Il sistema parametrico, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2005:

- sostituisce il precedente meccanismo imperniato su un maggior numero di livelli retributivi e da correlati scatti gerarchici, scatti aggiuntivi ed emolumenti pensionabili;
- prevede un sistema basato su parametri stipendiali finalizzato a corrispondere ad ogni posizione economica, secondo criteri di coerente progressività e razionalizzazione, un distinto trattamento stipendiale, in armonia con le funzioni svolte ed i livelli di responsabilità propri di ciascun grado e qualifica;
- ha semplificato il previgente assetto stipendiale, inglobando nella voce *stipendio* anche l'*indennità integrativa speciale (I.I.S.)*, comportando indubbi riflessi positivi per il personale sotto l'aspetto previdenziale, atteso che la quota dell'I.I.S. computabile ai fini della buonuscita viene elevata dal 48%

---

<sup>13</sup> A norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

<sup>14</sup> Decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

all'80% (il conglobamento non ha però effetti sul calcolo della base pensionabile, analogamente a quanto attuato nei confronti del personale del comparto Ministeri).

Nel sistema dei parametri, la scala di valori che determina i differenti trattamenti stipendiali è strettamente connessa con la progressione di carriera e si ottiene moltiplicando il *cd. punto parametrico* (che costituisce pertanto l'unità di misura economica) per il parametro attribuito a ciascuna delle 19 diverse posizioni economiche individuate (al posto dei precedenti 27 livelli retributivi), che corrispondono ai diversi gradi da Carabiniere a Maggiore/Tenente Colonnello e ad ulteriori tre posizioni individuate per Appuntato Scelto, Brigadiere Capo e Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di P.S. con 8 anni nel grado.

Come detto, quindi, il *punto parametrico* rappresenta l'unità di misura. Il suo valore (l'entità economica), da utilizzare come riferimento, è stato determinato in rapporto percentuale allo stipendio della posizione iniziale del ruolo di base (Carabiniere) ed è stato inizialmente fissato, in sede di prima applicazione, in 149,15 €, per essere successivamente incrementato, per ultimo, a seguito del recente rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009, in 172,70 €<sup>15</sup>.

La scala di incremento dei parametri si sviluppa a partire dal parametro attribuito al Carabiniere, convenzionalmente fissato a 101,25, sino a raggiungere il parametro 150 previsto per il grado di Tenente Colonnello (con meno di 13 anni di servizio dal grado di Sottotenente, altrimenti l'ufficiale non risulta destinatario dei parametri, ma della *omogeneizzazione del trattamento economico dei dirigenti*<sup>16</sup>, successivamente descritta al Capitolo VI) e prevede un meccanismo di "scavalco", secondo il quale i gradi apicali di ciascun ruolo (Appuntato Scelto, Brigadiere Capo, Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di P.S. con 8 anni nel grado e Luogotenente) fruiscono di un parametro superiore a quello attribuito al grado iniziale del ruolo rispettivamente superiore<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, provvedimento di concertazione per il biennio economico 2008-2009.

<sup>16</sup> Articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>17</sup> Nel solo caso dei Luogotenenti il parametro attribuito (139,00) è maggiore del primo grado del ruolo superiore (Sottotenente con parametro 133,25) ed è pari al secondo grado del ruolo ufficiali (Tenente 139,00).

Il sistema parametrico, poi, individua, mediante un meccanismo percentuale, lo stipendio di alcune specifiche figure di ufficiali, prevedendo che<sup>18</sup>:

- ai Sottotenenti di complemento ovvero in ferma prefissata e rafferma sia attribuito uno stipendio pari all'80,74% dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio permanente;
- ai Tenenti di complemento ovvero in ferma prefissata e in rafferma, sia attribuito uno stipendio pari all'88,55% dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio permanente.

Viene altresì confermata, dal nuovo sistema dei parametri, la disposizione che attribuisce al Maresciallo Capo con 10 anni di anzianità nel grado, il trattamento economico del Maresciallo Aiutante s.UPS, nonché il principio per cui, al personale che accede ai ruoli superiori (e che pertanto si troverebbe a percepire un parametro inferiore a quello in godimento) debba essere garantito il mantenimento del medesimo trattamento economico fisso, mediante l'attribuzione di un assegno "ad personam", pari alla differenza tra lo stipendio già percepito e quello spettante nel nuovo parametro, riassorbibile.

### **3. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ - R.I.A. (istituto abrogato con l'entrata in vigore del sistema dei parametri stipendiali introdotto dal D.Lgs. 193/2003)**

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 ha separato lo stipendio base, previsto per i singoli livelli retributivi, dalla progressione economica connessa all'anzianità di servizio remunerata, sino ad allora, mediante l'attribuzione di classi e scatti che incrementavano lo stipendio base.

In sostituzione del citato sistema, lo stesso accordo contrattuale ha previsto<sup>19</sup> l'attribuzione di un emolumento (la R.I.A.):

- commisurato alle classi e agli scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con ulteriori aggiustamenti connessi all'applicazione del nuovo sistema;
- che costituisce, in sintesi, la differenza tra lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1986 (livello+classi+scatti) e l'iniziale livello retributivo;
- attribuito, altresì, per garantire l'omogeneità dei trattamenti stipendiali e la necessaria progressione economica legata all'anzianità di servizio nei passaggi di grado, per le promozioni che comportavano un livello retributivo superiore (mentre per le promozioni al grado superiore nell'ambito dello

---

<sup>18</sup> Allo stato, a seguito delle procedure di stabilizzazione del personale, non risultano in servizio ufficiali di complemento o in ferma prefissata.

<sup>19</sup> Articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.

stesso livello retributivo è stato riconosciuto uno scatto gerarchico dello stipendio in godimento)<sup>20</sup>.

La R.I.A. è stata incrementata una sola volta, con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1990, n. 147.

A seguito dell'introduzione dei parametri, la quota parte degli scatti gerarchici e aggiuntivi (eventualmente in godimento al 1° gennaio 2005) calcolata sulla R.I.A. è confluita<sup>21</sup> nello stipendio parametrico, mentre, a decorrere dalla stessa, la retribuzione individuale di anzianità è stata congelata, non prevedendo alcun ulteriore incremento o rivalutazione.

#### **4. INDENNITÀ MENSILE PENSIONABILE**

Una delle peculiarità che caratterizzano il trattamento economico fondamentale del personale appartenente alle Forze di polizia è l'Indennità mensile pensionabile (al punto che viene indicata correntemente come "Indennità di polizia"), mentre nel sistema del trattamento economico delle altre Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) sono presenti due diversi istituti: le Indennità operative e l'Importo aggiuntivo pensionabile.

Ma peculiare è anche la genesi di tale indennità, che, istituita inizialmente per il solo personale della Polizia di Stato in occasione del rispettivo rinnovo del contratto per il triennio 1982-1985<sup>22</sup>, è stata estesa a tutte le altre Forze di polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) con un provvedimento di rango primario (ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1984, n. 34) il quale reca addirittura data di approvazione antecedente al d.P.R. che introduceva l'emolumento per la Polizia di Stato.

Tale singolarità risiede nel fatto che all'epoca, a differenza di quanto praticato successivamente con l'introduzione (mediante il d.lgs. 195/95) delle procedure di "contrattazione" e "concertazione" per tutto il personale del Comparto Difesa-Sicurezza, la sola Polizia di Stato era destinataria di un'autonoma procedura di contrattazione. La citata legge 20 marzo 1984, n. 34 (antecedente al d.P.R. 27 marzo 1984, n. 69) contiene, dunque, l'estensione del contratto della Polizia di Stato alle altre Forze di polizia (che non risultavano destinatarie di tali procedure), con la necessaria copertura finanziaria per provvedere a tale intervento.

---

<sup>20</sup> Articolo 54 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 e Tabella "F" allegata allo stesso decreto.

<sup>21</sup> Articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

<sup>22</sup> Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.

L'Indennità mensile pensionabile, pertanto, trova il suo fondamento nella necessità di remunerare le particolari condizioni di impiego del personale destinatario; essa prima ha affiancato, poi definitivamente sostituito (dal 1995) l'Indennità mensile per servizio d'istituto<sup>23</sup> che veniva corrisposta, in misura disomogenea, allo stesso personale delle diverse Forze di polizia.

A margine, si evidenzia che, proprio perché legata alle condizioni d'impiego del personale, l'Indennità mensile pensionabile (anche prima dell'introduzione dei parametri stipendiali), è sempre stata svincolata dai livelli retributivi ed è attribuita in relazione al grado rivestito, correlandone l'importo crescente al maggiore livello di responsabilità richiesto nei diversi gradi nell'espletamento dei servizi di polizia.

Eventuali incrementi degli importi dell'Indennità mensile pensionabile, analogamente a quanto praticato per le altre voci del trattamento economico fondamentale, sono disposti nel corso delle citate procedure di concertazione, previste con cadenza triennale dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'art. 63 del D.Lgs. 150/2009.

Da ultimo, occorre ancora sottolineare un ulteriore elemento di peculiarità dell'Indennità mensile pensionabile, atteso che la stessa è solo in parte cumulabile con le Indennità di aeronavigazione o di volo (e le relative Indennità operative supplementari<sup>24</sup>) e, pertanto, viene data facoltà al beneficiario di percepire l'indennità delle due più favorevole nell'intero ammontare e l'altra in misura limitata al 50%<sup>25</sup>.

## **5. ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE (\*)**

La funzione dello stipendio, specie a seguito dei criteri introdotti con il sistema parametrico, è quella di assicurare un trattamento economico basato sul criterio della progressività, in armonia con le funzioni svolte ed i livelli di responsabilità propri di ciascun grado e qualifica.

Tuttavia, a seguito del celere raggiungimento di posizioni apicali nei ruoli "non direttivi" e "non dirigenti" (specie in conseguenza del riordino operato nel 1995), ovvero di fronte a più contenute progressioni di carriera di alcuni ruoli<sup>26</sup>, il solo stipendio tabellare potrebbe non risultare

---

<sup>23</sup> Già prevista all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967.

<sup>24</sup> Previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

<sup>25</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

<sup>26</sup> L'attuale sistema parametrico individua 5 posizioni economiche per il ruolo Appuntati e Carabinieri, solo 4 per il ruolo Sovrintendenti e 6 per il ruolo Ispettori.

sufficiente a garantire adeguati mezzi di sostentamento al personale, anche alla luce del fisiologico aumento, con l'avanzare dell'età anagrafica, delle necessità e dei bisogni di natura sociale, connessi con la crescita degli appartenenti dei rispettivi nuclei familiari.

L'assegno funzionale pensionabile, pertanto, interviene a temperare la rigidità della progressione economica conseguente al sistema dello "stipendio parametrico" e mira a salvaguardare (anche al fine di soddisfare i citati maggiori bisogni di carattere sociale) la necessità di un costante incremento retributivo, facendo riferimento per la sua attribuzione al compimento di precise anzianità di servizio nelle forze di polizia, nelle forze armate e nei VV.FF. (attualmente: 17, 27 e 32 anni) conseguite "senza demerito"<sup>27</sup>.

Per l'attribuzione dell'assegno, la valutazione del requisito di aver prestato servizio senza demerito, di fatto, dovrà essere riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media"<sup>28</sup>.

A tale scopo, l'assegno funzionale pensionabile:

- è inserito nel quadro generale del trattamento economico fondamentale, come elemento proporzionale rispetto allo stipendio;
- è corrisposto alla generalità del personale "non dirigente" delle Forze di polizia, compresi gli ufficiali che provengano da carriere e ruoli inferiori, ad eccezione degli ufficiali che risultano destinatari dell'*omogeneizzazione al trattamento economico dei dirigenti*<sup>29</sup>;
- è stato oggetto di reiterati provvedimenti legislativi, tesi ad incrementarne la misura e del recente intervento con il quale, contestualmente alla rimodulazione degli importi economici, la previsione iniziale di attribuzione del compenso al raggiungimento dei 19 e 29 anni di servizio<sup>30</sup> è stata modificata, per ultimo, in 17, 27 e 32 anni<sup>31</sup>;
- è assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche a coloro che abbiano prestato parte del servizio utile al compimento della prescritta anzianità,

---

<sup>27</sup> Nel senso l'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472, prevede il compimento di "servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia".

<sup>28</sup> Articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>29</sup> Articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>30</sup> Articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 20 novembre 1987, n. 472.

<sup>31</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348; nuove misure: articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

non solo nelle Forze di polizia, ma anche nelle Forze armate e nei VV.FF. in servizio di leva<sup>32</sup>.

## **6. EMOLUMENTO PENSIONABILE (istituto abrogato con l'entrata in vigore del sistema dei parametri stipendiali introdotto dal D.Lgs. 193/2003)**

Allo scopo di valorizzare la permanenza del personale “non direttivo” e “non dirigente” in particolari gradi (specie con riferimento ai gradi apicali dei vari ruoli), sino all'introduzione dello stipendio parametrico era sancita la corrispondenza di diverse misure relative all'emolumento pensionabile per Maresciallo Aiutante, Maresciallo Ordinario, Maresciallo e Vice Brigadiere<sup>33</sup>, nonché per Brigadiere Capo e Appuntato Scelto<sup>34</sup>.

A decorrere dal 1° gennaio 2005, invece:

- le diverse forme di emolumento pensionabile sono confluite nello stipendio basato sul sistema dei parametri retributivi<sup>35</sup>;
- il riconoscimento delle particolari posizioni ordinarie è stato preservato, comunque, attribuendo un parametro specifico a coloro che hanno maturato otto anni nei gradi apicali dei diversi ruoli, nonché mediante il complessivo sistema di sviluppo dei parametri, che riconosce la giusta progressione economica a seguito di promozione al grado superiore.

## **7. EMOLUMENTO FISSO AGGIUNTIVO DI POLIZIA**

L'emolumento fisso di polizia rappresenta una delle novità introdotte, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dal “contratto” del 2002<sup>36</sup>, con lo scopo di riequilibrare<sup>37</sup> il peculiare trattamento economico concesso, per le specifiche responsabilità operative esercitate nell'espletamento dei compiti istituzionali, al personale destinatario delle Indennità di impiego operativo per attività di volo (equipaggi fissi di volo) e di aeronavigazione (piloti, paracadutisti ed ufficiali osservatori).

---

<sup>32</sup> Articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>33</sup> Articoli 54 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

<sup>34</sup> Articolo 1, commi 1 e 3, della legge 30 novembre 2000, n. 356.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193.

<sup>36</sup> Articolo 52, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>37</sup> Con una progressione inversa delle misure che decrescono da Carabiniere a Maggiore/Tenente Colonnello, ai sensi della Tabella 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Malgrado la sua specificità ed il limitato numero di destinatari, l'emolumento:

- è considerato parte del trattamento economico fisso e continuativo;
- rientra, conseguentemente, tra gli elementi retributivi che incidono sul calcolo della base pensionabile e sono computabili nella 13<sup>a</sup> mensilità;
- a differenza dell'Indennità mensile pensionabile (che, come detto, viene corrisposta al 50% in presenza della corresponsione al 100% dell'Indennità di aeronavigazione o di volo<sup>38</sup>) l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia è corrisposto in misura intera, non rientrando tra le indennità per le quali la normativa vigente prevede la particolare forma di cumulabilità<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

<sup>39</sup> Articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78.



## 8. SPECCHIO RIEPILOGATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE (AGGIORNATO AL 1° OTTOBRE 2009) (\*)

GRADI E QUALIFICHE	PARAMETRO punto parametrico 172,70	STIPENDIO		INDENNITA' PENSIONABILE		ASSEGNO FUNZIONALE											
		mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	17 ANNI DI SERVIZIO		27 ANNI DI SERVIZIO		32 ANNI DI SERVIZIO							
						mensile lordo	Annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo	mensile lordo	annuo lordo						
Tenente Colonnello	150,00	2.158,75	25.905,00	830,60	9.967,20	260,23	3.122,70	428,68	5.144,10	492,97	5.915,67						
Maggiore																	
Capitano	144,50	2.079,60	24.955,15	815,10	9.781,20	230,91	2.770,90	269,31	3.231,70	309,71	3.716,51						
Tenente spe	139,00	2.000,44	24.005,30	807,70	9.692,40	179,46	2.153,50										
Sottotenente spe	133,25	1.917,69	23.012,28	775,00	9.300,00	152,45	1.829,40	255,88	3.070,50	294,25	3.531,03						
Luogotenente	139,00	2.000,44	24.005,30	789,10	9.469,20												
Mar.A.s.UPS (*)	135,50	1.950,07	23.400,85														
Mar.A.s.UPS	133,00	1.914,09	22.969,10	753,50	9.042,00												
Maresciallo Capo (**)																	
Maresciallo Capo	128,00	1.842,13	22.105,60	730,10	8.761,20												
Maresciallo Ordinario	124,00	1.784,57	21.414,80	707,20	8.486,40												
Maresciallo	120,75	1.737,79	20.853,53	726,70	8.720,40							150,02	1.800,20	251,52	3.018,20	289,25	3.470,98
Brigadiere Capo (*)	122,50	1.762,98	21.155,75														
Brigadiere Capo	120,25	1.730,60	20.767,18														
Brigadiere	116,25	1.673,03	20.076,38			683,90	8.206,80										
Vice Brigadiere	112,25	1.615,47	19.385,58	680,50	8.166,00	120,70	1.448,40	245,82	2.949,83	282,69	3.392,30						
Appuntato Scelto (*)	113,50	1.633,45	19.601,45	615,10	7.381,20												
Appuntato Scelto	111,50	1.604,67	19.256,05														
Appuntato	108,00	1.554,30	18.651,60	562,40	6.748,80												
Carabiniere Scelto	104,50	1.503,93	18.047,15	519,30	6.231,60												
Carabiniere	101,25	1.457,16	17.485,88	487,80	5.853,60												

\* Con otto anni nel grado

\*\* Con più di dieci anni nel grado

## CAPITOLO II

### TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

#### 1. GENERALITA'

Come anticipato brevemente, il *trattamento economico accessorio (o eventuale)* rappresenta quella componente della retribuzione del personale composta da emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà ed accidentalità, il pubblico dipendente non ha ragione di riporre affidamento<sup>40</sup>.

In altri termini, vengono annoverati in questa particolare forma di retribuzione tutti gli emolumenti corrisposti per l'esecuzione di particolari incarichi (servizi esterni, notturni, missioni, ecc.), ovvero tesi a retribuire prestazioni rese oltre il normale orario di lavoro (straordinario, compenso forfetario di impiego, ecc.), che a fattor comune conseguono all'esecuzione di specifiche attività per le quali è riconosciuto un compenso.

Questa parte della retribuzione, che assume connotati tipici per le Forze di polizia e le Forze armate, rafforza implicitamente il criterio di specificità del personale del Comparto Difesa-Sicurezza, rispetto al restante pubblico impiego, atteso che molti degli emolumenti e delle indennità previste sono specificamente legati alla peculiarità dei servizi prestati ed alle funzioni esercitate dal personale addetto ai servizi di polizia, tanto da non trovare riscontro in analoghi emolumenti corrisposti alla generalità dei pubblici dipendenti (ad esempio, tra tutti, l'Indennità per servizi esterni).

Inoltre, proprio attraverso l'incentivazione e l'incremento di indennità connesse con la materiale esecuzione di servizi di controllo del territorio e mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica, si genera un positivo "effetto moltiplicatore" dei servizi diretti a realizzare moderne e sempre più efficaci politiche di sicurezza urbana e di contrasto della criminalità, dando luogo ad una significativa contrazione del personale impiegato in attività d'ufficio e meramente burocratiche.

A margine, si evidenzia che tale componente del trattamento economico, proprio perché contraddistinta dal carattere di precarietà e di accidentalità conseguente alla materiale effettuazione di specifici servizi, in

---

<sup>40</sup> Consiglio di Stato, sezione VI, 29 marzo 1990, n. 414.

peculiari e ben definite condizioni di impiego, comporta la necessità di svolgere, volta per volta, un'imponente attività amministrativo-contabile, che risulta essere sempre più complessa ed articolata, oltre che sempre più rilevante dal punto di vista economico.

## **2. COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE "OLTRE" OVVERO "IN LUOGO" DELL'ORARIO DI SERVIZIO**

Tra gli istituti che compongono il *trattamento economico accessorio*, si ritiene opportuno annoverare prioritariamente quei compensi diretti a remunerare il servizio prestato in eccedenza al normale orario di lavoro, da ultimo rideterminato in 36 ore settimanali, per tutte le Forze di polizia (Arma dei Carabinieri compresa), in sede di recepimento del provvedimento di concertazione per il quadriennio normativo 1998-2001<sup>41</sup>.

E' importante sottolineare, infatti, che all'istituto del *compenso per il lavoro straordinario*, previsto già dalla legge 121/1981<sup>42</sup>, nel tempo sono stati aggiunti nuovi emolumenti diretti a compensare (previo riconoscimento di un'adeguata retribuzione) la differenza tra l'orario di servizio obbligatorio settimanale e quello effettivamente prestato in particolari condizioni di servizio, quali:

- l'effettuazione dei servizi interni di caserma: tra i possibili differenti servizi interni, è previsto il solo "compenso per servizi di ricezione pubblico e militare di servizio alla caserma presso le Stazioni territoriali"<sup>43</sup>, recentemente esteso al personale che assicura i Nuclei risposta presso gli uffici, che, inizialmente volto ad assicurare la corresponsione in misura non inferiore al 10% dell'importo previsto per ogni ora di lavoro straordinario in caso di maggiori prestazioni rese nei servizi interni di caserma, è stato successivamente elevato al 100% dell'importo previsto per ogni ora di lavoro straordinario prestata;
- il protrarsi del servizio, oltre l'orario d'obbligo, per esigenze di viaggio: come descritto successivamente (al punto c.), l'*Indennità oraria di missione maggiorata* concretizza un emolumento che, a differenza dei precedenti, viene corrisposto in misura oraria fissa (non prevedendo una differenziazione in ore feriali, festive, ecc.), esclusivamente per il tempo trascorso in viaggio, in occasione dell'effettuazione di missioni fuori della sede di ser-

---

<sup>41</sup> Decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>42</sup> Articolo 63, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>43</sup> Previsto dall'articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, modificato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

vizio.

Da ultimo, poi, il “contratto” del 2002<sup>44</sup> ha reso operativo per l’Arma il *compenso forfetario di impiego* (già utilizzato dalle altre Forze armate<sup>45</sup>) che, anziché prevedere un emolumento orario per retribuire la differenza tra l’orario di servizio obbligatorio settimanale e quello effettivamente prestato, statuisce che per particolari condizioni di impiego (di cui diremo in modo dettagliato al successivo punto d.) il relativo servizio prestato non è assoggettato alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, dando luogo alla corresponsione di una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo, in ragione dei giorni di effettivo impiego.

Può legittimamente evidenziarsi che tutti gli strumenti retributivi in titolo, a fattor comune finalizzati a remunerare le diverse tipologie di prestazioni rese oltre l’orario d’obbligo e, pertanto, non cumulabili tra loro, seppure caratterizzati da distinte misure, trovano fondamento nella volontà del legislatore di assicurare al lavoratore, ed alla rispettiva famiglia, una retribuzione proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, in ottemperanza ai principi costituzionali in materia<sup>46</sup>.

#### **a. Compenso per il lavoro straordinario (\*)**

La nozione del compenso in titolo discende, nei suoi termini generali, dai principi del diritto del lavoro, confortati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui le prestazioni lavorative rese oltre l’orario d’obbligo (stabilito dalla legge ovvero dai contratti di categoria):

- sono considerate lavoro straordinario;
- come tali devono essere remunerate con apposito compenso, che si aggiunge a quelli fissi normalmente percepiti dal dipendente.

Ma tale principio generale, coerentemente con il criterio di specificità (più volte richiamato sinora) che si vuole annettere al servizio prestato dal personale delle Forze di polizia, subisce un significativo temperamento, nella misura in cui la “facoltà” riconosciuta alla generalità dei lavoratori di svolgere prestazioni oltre l’orario d’obbligo, nel particolare settore della sicurezza viene ad essere trasformata in un “obbligo” specifico, per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, con qualifica dirigenziale (Generali di Divisione e di Corpo d’Armata esplicitamente ricompresi) e di non

---

<sup>44</sup> Articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>45</sup> Articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

<sup>46</sup> Articolo 36 della Costituzione.

dirigenti, a prestare servizio quando le esigenze lo richiedano anche in eccedenza all'orario normale, con diritto al compenso per lavoro straordinario<sup>47</sup>.

Al pari del carattere dell'obbligatorietà delle prestazioni, che si giustifica nelle preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e nell'evidente necessità di assicurare la piena efficienza di tale particolare settore della Pubblica Amministrazione, con lo scopo di garantire le esigenze funzionali dei servizi di polizia, è altresì previsto l'esplicito<sup>47</sup> superamento delle "limitazioni" imposte per gli impiegati civili dello Stato<sup>48</sup> e l'individuazione del numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, mediante decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in relazione alle disponibilità effettive degli organici<sup>49</sup>.

A tale scopo, l'Ufficio Trattamento Economico del Personale, inquadrato nella Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento di P.S. e preposto alla gestione del capitolo di spesa relativo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, valuta annualmente, d'intesa con le singole Amministrazioni interessate, le esigenze funzionali dei reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e, nel quadro di una sostanziale omogeneità di trattamento tra gli appartenenti alle diverse Forze di polizia, assegna<sup>50</sup>, in relazione alle risorse finanziarie calcolate su 11/dodicesimi<sup>51</sup>, a ciascun Comando Provinciale:

- il *monte ore unificato per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri*<sup>52</sup>, da ripartire in base ad effettive emergenti esigenze di servizio, calcolato sulla base della forza effettiva dei reparti

---

<sup>47</sup> Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>48</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale.

<sup>49</sup> Articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>50</sup> Per ragioni strettamente procedurali, i nuovi "monte ore" decorrono dal 1° marzo di ciascun anno e, per tale motivo, il Dipartimento di P.S. provvede, ad inizio del nuovo anno, a disporre il mantenimento dei precedenti monte ore sino ad avvenuta modifica degli stessi.

<sup>51</sup> Nei messaggi annuali d'assegnazione del monte ore, l'Ufficio T.E.P. del Dipartimento di P.S. indica esplicitamente che il limite di 11 mesi nel corso dello stesso anno è applicabile alla dotazione finanziaria complessiva del Reparto, senza investire necessariamente il singolo dipendente.

<sup>52</sup> Monte ore unificato istituito, per tutte le Forze di polizia, dal Ministero dell'Interno, a seguito dell'entrata in vigore della riforma applicata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, al fine di consentire la necessaria compatibilità finanziaria con le risorse accreditate, anno per anno, sul relativo capitolo di bilancio.

- destinatari del cd. monte ore base (7 ore) e della forza organica dei reparti individuati, in sede interforze, quali destinatari di eventuali monte ore maggiorati;

- i limiti per dirigenti e direttivi,

confermando, nella circostanza, le ulteriori prescrizioni di dettaglio che impongono, tra l'altro, il limite massimo individuale di 55 ore ed i limiti del 5% e 25% del monte ore complessivo, per l'attribuzione, rispettivamente, dello straordinario notturno festivo e di quello reso nelle ore diurne festive e notturne feriali.

Con riferimento all'attribuzione dei prescritti limiti individuali e di reparto, su concorde parere del Ministero dell'Interno, è stato recentemente chiarito che al personale direttivo che percepisce il trattamento economico dei dirigenti (c.d. omogeneizzato) è assegnato il limite individuale previsto per il personale dirigente e, conseguentemente, non è possibile procedere ad alcuna perequazione con il restante personale direttivo.<sup>53</sup>

In tema di contabilizzazione delle prestazioni straordinarie, inoltre, il Dicastero è recentemente intervenuto precisando che la misura del compenso per lavoro straordinario, essendo oraria, non prevede la retribuzione di frazioni di ora. Tali prestazioni possono comunque essere contabilizzate nel caso in cui la loro somma, nel mese, produca unità intere.

Alternativamente alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, a decorrere dal 1° settembre 1994, l'Arma dei Carabinieri ha<sup>54</sup>:

- ammesso il personale alla concessione di ore libere o riposi giornalieri compensativi, in luogo della prevista retribuzione delle maggiori prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo;

- adottato il recupero dei permessi brevi fruiti per esigenze personali ed i ritardi giustificati,

secondo modalità di dettaglio che recepiscono le disposizioni della circolare 16 febbraio 1994, n. 3 del Ministro della Funzione Pubblica<sup>55</sup> ed i principi dell'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29<sup>56</sup>, in materia di articolazione dell'orario di lavoro.

---

<sup>53</sup> Circolare, fino a livello Comando Provinciale, n. 177/20-3-2009, in data 23 giugno 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Ufficio Legislazione.

<sup>54</sup> Circolare n. 113/21-2-1991, in data 29 luglio 1994, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Ufficio Legislazione, nonché articolo 28, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

<sup>55</sup> Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.

<sup>56</sup> Come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Al riguardo, occorre precisare che le tariffe orarie, previste per la remunerazione del compenso per lavoro straordinario:

- sono stabilite nell'ambito delle citate procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195<sup>57</sup>, che menziona espressamente, all'articolo 4, tra le materie oggetto di concertazione, il trattamento economico di lavoro straordinario;
- si differenziano in relazione al grado/posizione economica posseduta<sup>58</sup>;
- fanno riferimento a tre distinte modalità temporali in cui viene resa la prestazione per lavoro straordinario (cui conseguono tre differenti misure orarie lorde), riepilogabili in ore "feriali diurne", ore "festive diurne/feriali notturne" e ore "festive notturne";
- non sono state oggetto di incremento in occasione del "contratto" per il biennio economico 2004-2005<sup>59</sup>, che si è limitato a confermare le misure orarie lorde già previste dal "contratto" normo-economico per il quadriennio 2002-2005<sup>60</sup>;
- sono state rimodulate, a decorrere dal 1° dicembre 2008, con il provvedimento di concertazione integrativo del "contratto" 2006-2009<sup>61</sup>, nonché, per ultimo, con il provvedimento di concertazione relativo al biennio economico 2008-2009<sup>62</sup>

In materia è inoltre intervenuta una significativa novella contrattuale<sup>63</sup> con la quale è stato precisato che le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

---

<sup>57</sup> Che disciplina i contenuti del rapporto di impiego del personale "non dirigente" dell'Arma dei Carabinieri.

<sup>58</sup> La tabella vigente che, a seguito dell'introduzione dei parametri, opera il raffronto con le vecchie posizioni economiche sui livelli retributivi, è contenuta nell'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

<sup>59</sup> Articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

<sup>60</sup> Articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>61</sup> Articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>62</sup> Articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184.

<sup>63</sup> Articolo 38, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.



Al riguardo il Comando Generale ha emanato una circolare<sup>64</sup> tesa a fornire direttive esaustive per la regolamentazione del recupero compensativo per tutto il personale non dirigente<sup>65</sup>. In particolare, viene richiamata l'attenzione sulla necessità di realizzare la puntuale applicazione delle disposizioni sull'utilizzo del monte ore mensile complessivo, assegnato ai singoli Comandi Provinciali, per evitare di superare le risorse finanziarie assegnate, prevedendo possibili manovre compensative a cura del Comandante Provinciale e limitando il ricorso ad ulteriori prestazioni eccedenti solo per straordinarie esigenze operative.

Qualora, infatti, si dovesse procedere al pagamento di ore non recuperate (per mancato accoglimento delle richieste di riposo compensativo), si dovrà procedere all'inevitabile proporzionale riduzione dello stanziamento annuo destinato allo straordinario.

In tema di criteri applicativi del riposo compensativo viene garantita la possibilità che il recupero sia fruibile già nello stesso mese in cui viene fornita la prestazione straordinaria, anche per consentire il necessario recupero psico-fisico del militare.

Le richieste per fruire di recupero devono essere presentate per iscritto al superiore gerarchico che dispone il servizio, con cadenza bisettimanale (per essere ricomprese nella programmazione bisettimanale dei riposi) e, per particolari emergenti necessità dell'interessato, almeno 5 giorni prima della data di fruizione.

In caso di diniego, il superiore deve proporre uno o più periodi alternativi di fruizione del riposo compensativo che può essere fruito anche in concomitanza con periodi di licenza, evitando tuttavia di concentrare i recuperi nei periodi estivi/natalizi.

Le ore non recuperate entro i termini stabiliti dovranno essere contabilizzate al termine del secondo anno (rispetto alla prestazione resa) inserendole nelle contabilità del mese di dicembre.

La suddetta circolare indica, infine, la decorrenza della disciplina, precisando che a decorrere dal 2011 potranno essere pagate ore non recuperate per diniego a seguito di motivi di servizio.

---

<sup>64</sup> Circolare n. 33/7-1 del 3 luglio 2010 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Ufficio Legislazione.

<sup>65</sup> La norma contrattuale non è diretta ai dirigenti.

**b. Compenso per servizi di ricezione pubblico, militare di servizio alla caserma presso le Stazioni territoriali e Nucleo risposta presso gli uffici con orario di servizio articolato su 5 giorni (\*)**

Come accennato in premessa del paragrafo 2 del presente capitolo, tra i compensi per prestazioni rese “oltre” l’orario di servizio, deve farsi esplicita menzione all’istituto previsto per retribuire la differenza tra l’orario di servizio obbligatorio settimanale e quello effettivamente prestato nell’effettuazione di specifici servizi di caserma.

Tale compenso orario, introdotto nel 1986, con la legge di modifica ed integrazione alla legge 121/81 (novellata con provvedimento contenuto nel “contratto” delle Forze di polizia per quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999), nell’originaria previsione della norma di rango primario, prevede che<sup>66</sup>:

- l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, dovendo assicurare servizi interni di caserma, anche con turni unici<sup>67</sup>, eccedenti l’orario d’obbligo settimanale, possano corrispondere un compenso orario in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario;
- l’entità del compenso e la tipologia dei servizi debbano essere individuati con autonome determinazioni dei Comandanti Generali dell’Arma e della Finanza, previa informazione ai rispettivi Co.Ce.R.<sup>68</sup> e, comunque, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili<sup>69</sup>;
- l’emolumento non possa essere cumulabile con lo straordinario e possa essere, invece, cumulabile con le Indennità per servizio notturno, festivo e per particolari festività.

Nel dare attuazione a tale provvedimento, la determinazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ha<sup>70</sup>:

- incrementato la misura del compenso, elevandola al 100% dell’importo previsto per il lavoro straordinario (la norma primaria prevedeva che

---

<sup>66</sup> Articolo 17 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, modificato dall’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>67</sup> Non esclude, pertanto, la possibilità di “turni unici” a copertura delle 24 ore.

<sup>68</sup> Ai sensi della procedura prevista dall’articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>69</sup> Assegnati con decreto 25 luglio 1990 del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero del Tesoro.

<sup>70</sup> Direttiva contenuta nella circolare dell’Ufficio Legislazione n. 81/2-199-35-3-1981 del 24 maggio 2007.

- dovesse essere “non inferiore al 10%”, lasciando pertanto margine di intervento affinché venisse riconosciuta una somma pari all’importo di ciascuna ora di straordinario);
- individuato in modo puntuale i servizi interni di caserma cui devolvere l’emolumento, limitandoli ai servizi di ricezione del pubblico/militare di servizio alla caserma presso le sole Stazioni territoriali;
  - esteso l’emolumento anche al personale del ruolo Ispettori ed ai militari che assicurano i turni di servizio dei Nuclei risposta degli uffici, per i reparti il cui orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali<sup>71</sup>.

### **c. Indennità oraria di missione maggiorata**

L’Indennità oraria di missione maggiorata è stata introdotta, in sede di “contratto” per il quadriennio normativo 1998-2001<sup>72</sup>, con un’esplicita formulazione nell’ambito della norma che ripercorre il “trattamento di missione”, per compensare, con un importo fisso orario (come vedremo inferiore allo straordinario), il protrarsi del servizio oltre l’orario d’obbligo per esigenze di viaggio, a seguito dell’invio in missione fuori sede del personale.

La collocazione sistematica dell’istituto ne fa ricondurre l’esame, abitualmente, nell’ambito delle specifiche misure connesse con il trattamento di missione. Come evidenziato, però, se ne ritiene più armonica la trattazione tra i differenti istituti del *trattamento economico accessorio* che, al pari del *compenso per il lavoro straordinario*, sono diretti a compensare la differenza tra l’orario di servizio obbligatorio settimanale e quello effettivamente prestato in particolari condizioni di servizio, anche con lo scopo di evidenziarne le differenze che, come nel caso dell’indennità in titolo, si sostanziano prioritariamente nel riconoscimento di una retribuzione inferiore a quella prevista per lo straordinario.

Nel caso in specie, infatti, l’Indennità oraria di missione maggiorata, seppure:

- rimodulata, da ultimo, in sede di “coda” al contratto normo-economico per il quadriennio 2006-2009<sup>73</sup>;

---

<sup>71</sup> Nel senso la circolare n. 229/26-104-1976 datata 25 luglio 2007 dell’Ufficio Ordinamento, nonché la circolare n. 548/243-161-1950 datata 11 giugno 2007.

<sup>72</sup> Articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1999, n. 254.

<sup>73</sup> Articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

- rispondente, alla stregua dello straordinario, alla generale esigenza di assicurare al personale una remunerazione commisurata alla qualità e quantità del lavoro svolto, nell'attuale misura oraria di 8 € palesa l'intenzione, da parte del legislatore, di prevedere un'indennità proporzionata alla particolare tipologia di impiego, che sicuramente risulta meno assorbente per il lavoratore, trattandosi di tempo trascorso durante un viaggio di trasferimento per il raggiungimento della sede di missione e viceversa.

E' pertanto opportuno precisare che l'indennità in titolo mira a compensare una specifica e limitata fattispecie di servizio, quello compiuto nei casi in cui i viaggi siano meramente strumentali al servizio da espletare (ad esempio: spostamenti effettuati per raggiungere la sede dalla quale ha inizio il servizio ovvero per far ritorno alla sede di appartenenza<sup>74</sup>).

Diversamente, invece, dovrà essere comunque attribuito lo straordinario nel caso di periodi di viaggio, di andata e ritorno:

- in occasione di servizi di O.P. fuori sede, non solo per il personale inquadrato in contingenti, ma anche per quello "in servizio isolato", a condizione che venga utilizzato (con ordinanza) per servizi di O.P. ed abbia al seguito tutto il relativo equipaggiamento<sup>75</sup>;
- nei quali il servizio non solo debba essere svolto necessariamente viaggiando, ma nel viaggio in definitiva si risolva (quali, ad esempio, i servizi di scorta ed il trasporto di armamenti e mezzi dell'amministrazione<sup>76</sup>).

L'indennità non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario e la sua misura è rivalutabile attraverso le procedure di concertazione, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

#### **d. Compenso forfetario di impiego (\*)**

Accanto ai compensi sinora esaminati, che indennizzano con una misura oraria le prestazioni rese dal personale "oltre" l'orario di servizio settimanale d'obbligo, il compenso forfetario d'impiego si differenzia in modo

---

<sup>74</sup> Fattispecie esplicitamente riportate nella circolare del Dipartimento di P.S., Direzione Centrale del Personale, Servizio Ordinamento e Contenzioso, n. 333-A/9801,B.210 (4/37), del 18 gennaio 1991.

<sup>75</sup> Fattispecie oggetto di intervento dell'Ufficio Legislazione del Comando Generale con circolare n. 53/39-4-2000, del 23 novembre 2004.

<sup>76</sup> Fattispecie esplicitamente riportate nella citata circolare del Dip. P.S., n. 333-A/9801,B.210 (4/37), del 18 gennaio 1991.

significativo dai precedenti istituti perché, al posto di un emolumento orario per retribuire le maggiori prestazioni, prevede un'indennità giornaliera sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e del recupero compensativo, dando luogo, di fatto, ad un singolare caso di disapplicazione delle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e dei relativi istituti.

Destinatari del compenso, ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 86<sup>77</sup>, sono i militari di tutte le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, ed il personale della Guardia di Finanza che siano:

- impegnati in esercitazioni od operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, le cui attività si protraggano per almeno 48 ore;
- impiegati per un massimo di centoventi giorni all'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Al riguardo, è esplicitamente previsto che durante lo svolgimento delle attività devono essere comunque garantiti, al personale, il recupero delle energie psicofisiche e la fruizione di adeguati turni di riposo.

Di fatto, però, l'articolata previsione della legge n. 86/2001 è entrata in vigore solamente dal 1° gennaio 2003, cioè solo a seguito dell'approvazione del "contratto" delle Forze armate e di polizia<sup>78</sup> che:

- proprio alla luce di quanto previsto dalla norma di rango primario<sup>79</sup>, ha definito l'indennità nell'ambito delle procedure di concertazione e nei limiti delle risorse disponibili;
- ha confermato che le esercitazioni e le operazioni dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza da remunerare con lo speciale compenso dovessero essere determinate con provvedimento dei rispettivi Comandanti Generali;
- ha conseguentemente fissato gli importi del compenso, prevedendo quattro diverse fasce di destinatari<sup>80</sup>, cui corrispondere due diverse misure per i giorni feriali dal lunedì al venerdì e per il sabato/domenica.

---

<sup>77</sup> All'articolo 3.

<sup>78</sup> Articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>79</sup> Combinato disposto dei commi 1, 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

<sup>80</sup> Da Carabiniere ad Appuntato Scelto, da Vice Brigadiere a Maresciallo Capo, da Maresciallo A.s. UPS a Capitano e da Maggiore a Tenente Colonnello.

L'Arma, con determinazione del Comandante Generale predisposta dall'Ufficio Legislazione<sup>81</sup>, ha aggiornato le disposizioni applicative dell'istituto, uniformandole alle nuove direttive emanate in materia da SMD nel 2012.

In particolare, è stata prevista:

- l'introduzione di un "ordine di operazioni", da emanarsi a cura dell'unità organizzativa interessata;
- la compilazione di un foglio presenze che attesti il servizio reso dal personale impiegato.

Inoltre, anche le giornate di inizio e fine attività sono ora interamente sottratte alla normale disciplina dell'orario di lavoro e retribuite con il compenso in argomento.

Il compenso non è cumulabile con il trattamento economico di trasferimento e con l'Indennità di missione all'estero, ma soprattutto è incompatibile con gli istituti, previsti per le missioni, che comportano il rimborso di vitto/alloggio, ovvero la corresponsione della somma forfetaria (di cui diremo nel Capitolo seguente).

---

<sup>81</sup> Circolare n. 208/212-1-2002 del 28 dicembre 2012.

### 3. INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI (\*)

L'Indennità per servizi esterni rappresenta, senza ombra di dubbio, il più complesso e controverso istituto, sotto il piano applicativo, presente nel panorama del *trattamento economico accessorio (o eventuale)*.

A sorreggere tale assunto, basti ricordare che l'emolumento in titolo è caratterizzato da un copioso, quanto variegato, susseguirsi di disposizioni di natura legislativa e regolamentare, che ne ha significativamente mutato la natura, trasformandolo:

- dall'iniziale "*Indennità di turnazione*"<sup>82</sup> (come ancora oggi viene, talvolta, erroneamente chiamata l'indennità in titolo), destinata "esclusivamente al personale addetto permanentemente a servizi esterni svolti istituzionalmente per l'intera durata al di fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza"<sup>83</sup>, "sottoposto a maggiore logorio fisico perché destinato a turnazione continuativa che copriva le 24 ore, con più immediata esposizione al rischio e a condizioni meteo avverse o situazioni logistiche non ottimali"<sup>84</sup>;
- all'attuale formulazione, quale emerge dalle ultime modifiche operate nel "contratto" 2002<sup>85</sup> e 2006<sup>86</sup> che ne prevede la corresponsione per i servizi esterni di durata non inferiore alle 3 ore (rispetto alla precedente disposizione che richiedeva la copertura dell'intero turno giornaliero di servizio, anche se inferiore alle 6 ore) e, in fattispecie ben determinate, la possibilità di doppia attribuzione nella medesima giornata lavorativa (fermo restando il limite di 30 turni al mese).

Ed ancora, la complessità delle disposizioni in materia non ha trovato agevole interpretazione nemmeno nel nutrito contenzioso adito innanzi al giudice amministrativo che, con una discontinua giurisprudenza, ha fatto ulteriormente emergere le difficoltà di applicazione della normativa di riferimento.

---

<sup>82</sup> Introdotta dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

<sup>83</sup> Nel senso la circolare del Dipartimento di P.S., n. 333/4.9801.B.210.4.53 del 3 luglio 1990.

<sup>84</sup> Nel senso la circolare dell'Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma, n. 54/23-20-1988 del 15 marzo 1991.

<sup>85</sup> Articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>86</sup> Articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

I requisiti salienti dell'istituto, riepilogati nel gennaio 2003 (a seguito di approfondimenti tecnici interforze<sup>87</sup>) in una circolare dell'Ufficio Legislazione<sup>88</sup>, con lo scopo di assicurarne la sostanziale omogenea applicazione, sono sinteticamente individuabili nel seguente impianto normativo:

- l'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, che istituiva (dal 1° novembre 1995) l'attuale indennità, prescrivendone la corresponsione al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, con l'obiettivo di compensare (con una somma giornaliera di L. 5.100 lorde<sup>89</sup>) il particolare disagio derivante dallo svolgimento del servizio esclusivamente in ambiente esterno;
- l'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che (a decorrere dal 1° giugno 1999) ha esteso la corresponsione dell'Indennità per servizi esterni al personale che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela delle normative in materia di lavoro, sanità, radiodiffusione ed editoria, a condizione che lo stesso personale sia impiegato in turni, sulla base di ordini formali di servizio, ma prevedendo un'esplicita apertura anche ai servizi (non più "esclusivamente in ambiente esterno") svolti anche "all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi"<sup>90</sup>;
- l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, che ne ha incrementato la misura (con decorrenza 1° febbraio 2002), portando l'indennità a 6 €<sup>91</sup>, e contestualmente ridotto la durata minima del servizio a 3 ore;
- l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, che prevede la doppia corresponsione del compenso nella

---

<sup>87</sup> Ai sensi della procedura di raffreddamento dei conflitti, prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

<sup>88</sup> Circolare dell'Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, n. 84/84-1-1991 del 27 gennaio 2003.

<sup>89</sup> Per avere un termine di paragone, il compenso era poco più del doppio dell'Indennità di O.P. in sede (L. 2.500 lorde per ogni turno), prevista dal comma 2 dello stesso articolo 42, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>90</sup> La norma verosimilmente mirava originariamente a ricomprendere prioritariamente i servizi di verifica fiscale svolti dalla Guardia di Finanza presso le aziende (strutture di terzi) e pertanto individuabili all'esterno dei comandi ma non in ambiente esterno.

<sup>91</sup> L'importo dell'Indennità per servizi esterni, che nella previsione del 1995 (articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395) era pari a poco più del doppio dell'Indennità di O.P. in sede (L. 5.100 in luogo delle 2.500 lire) risulta incrementata (6 € per tre ore di servizio), ma di fatto fortemente ridimensionata rispetto all'Indennità di O.P. in sede che è pari a 13 € per turni di almeno quattro ore (prevista dall'articolo 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164).



medesima giornata lavorativa qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga, sia nelle prime 6 ore che nelle successive, un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Lo stesso articolo, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, precisa che le indennità attribuite a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono comunque essere superiori a 30.

#### **4. INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO (\*)**

La prima formulazione di “Indennità di ordine pubblico” si rintraccia nell’articolo 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947, n. 222 che, in luogo della corresponsione dello speciale “supplemento vitto” al personale impiegato in servizio collettivo di ordine pubblico<sup>92</sup>, attribuiva al personale sino al grado di maresciallo dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza un compenso che oscillava tra le 3 e le 8 lire per i servizi in sede e tra le 20 e le 50 lire per servizi fuori sede, mentre riservava agli ufficiali il trattamento di missione.

Con la legge 22 dicembre 1969, n. 967, l’Indennità di ordine pubblico viene corrisposta, a fattor comune per tutto il personale dal grado di Carabiniere a quello di Generale, con importi che oscillano tra le 2.000 e le 4.000 lire, senza distinzione tra servizio in sede e fuori sede, sino alla reintroduzione della specifica Indennità di ordine pubblico fuori sede prevista con provvedimento del 1990<sup>93</sup>.

##### **a. Indennità di ordine pubblico fuori sede (\*)**

L’Indennità di ordine pubblico fuori sede, reintrodotta nel 1990<sup>93</sup> e recentemente rivisitata nel “contratto” 2002<sup>94</sup>:

- è diretta a remunerare il personale che presta servizio di ordine pubblico al di fuori della propria sede di servizio, in località posta in comune diverso dall’ordinaria sede di servizio;
- viene corrisposta nella misura di 26,00 € per ciascun turno di servizio giornaliero, della durata di almeno quattro ore, previa riduzione del 30% in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede;
- prevede esplicitamente che venga retribuito anche l’eventuale servizio di O.P. inferiore alle quattro ore, che dovesse essere stato interrotto a

---

<sup>92</sup> Contenuta nel Regio decreto-legge 26 giugno 1938, n. 845.

<sup>93</sup> Articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

<sup>94</sup> Articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

- causa di infermità o lesione traumatica riportata dal personale per causa di servizio;
- non è cumulabile con l'Indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;
- impone l'obbligo di fruire del vitto fornito dall'amministrazione e di alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.

In sintesi, per la specificità dell'indennità e la linearità delle disposizioni, si evidenzia che trattasi di un emolumento che non pone particolari problematiche attuative, se si eccettuano i recenti interventi dell'Ufficio Legislazione tesi a chiarire che l'attribuzione dello straordinario:

- per i periodi di viaggio (d'andata e ritorno) in occasione dei servizi di O.P. fuori sede riguarda non solo il personale inquadrato in contingenti, ma anche quello "in servizio isolato", a condizione che venga effettivamente comandato (con ordinanza) per servizi di O.P. ed abbia al seguito tutto il relativo equipaggiamento<sup>95</sup>.
- è prevista anche per l'ora dedicata alla consumazione del pasto durante i servizi di OP fuori sede<sup>96</sup>.

## **b. Indennità di ordine pubblico in sede**

Istituita, come accennato, sin dal 1947<sup>97</sup> (in luogo del precedente "speciale supplemento vitto" che era riservato, sin dal 1938 al personale impiegato in servizio collettivo di ordine pubblico<sup>98</sup>), con l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 le Indennità di ordine pubblico vengono assorbite in un'indennità unica, senza distinzione tra "in sede" e "fuori sede", attribuita ai funzionari di P.S. ed al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Custodia impiegati in "*servizi di sicurezza pubblica*" determinati dal Prefetto con proprio decreto.

---

<sup>95</sup> Fattispecie oggetto di recente intervento dell'Ufficio Legislazione del Comando Generale con circolare n. 53/39-4-2000 del 23 novembre 2004.

<sup>96</sup> Circolare, fino a livello di Comando Stazione, n. 238/4-2009, in data 14 maggio 2008, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri-Ufficio Legislazione.

<sup>97</sup> Articolo 5 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 1° aprile 1947, n. 222.

<sup>98</sup> Contenuta nel Regio decreto-legge 26 giugno 1938, n. 845.

Nel 1995<sup>99</sup>, nel rideterminarne le misure, ricompare la denominazione di “Indennità di ordine pubblico in sede”, di cui al Titolo II del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza<sup>100</sup>, destinata agli Ufficiali ed Agenti di P.S. (per l’Arma dei Carabinieri la definizione di Ufficiale/Agente di P.S. è novellata all’articolo 51 del Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169).

I criteri di attribuzione e la misura dell’indennità, peculiare delle Forze di polizia, sono stati aggiornati dall’articolo 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con il quale si prevede che “l’Indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero, della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di € 13,00”.

Analogamente a quanto previsto per l’O.P. fuori sede, l’eventuale verificarsi di eventi traumatici o di infermità in servizio e per causa di servizio, non esclude l’attribuibilità del compenso, anche per turni inferiori alle quattro ore.

## **5. INDENNITA’ DI PRESENZA**

Nell’ambito del *trattamento economico accessorio*, assumono peculiare significato le diverse “Indennità di presenza” corrisposte per compensare l’espletamento dei servizi di polizia svolti in particolari circostanze di tempo (nell’arco notturno, nei giorni festivi ovvero in occasione di otto, ben determinate, festività del calendario solare) ovvero per indennizzare non tanto una effettiva attività di servizio quanto l’obbligo di fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato e poter raggiungere il reparto entro un’ora (comunemente chiamata *reperibilità*, viene configurata dalla stessa legge 121/81 come *presenza qualificata*).

Le indennità che verranno descritte e che, a fattor comune, individuano (e conseguentemente compensano) talune delle attività ritenute maggiormente disagiati rispetto ai ritmi ordinari sono state introdotte nel 1975 sotto forma di “supplemento” economico da corrispondere (nei servizi festivi e notturni)

---

<sup>99</sup> Articolo 42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>100</sup> Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

come incremento alla più generica “Indennità di presenza”, all’epoca denominata “supplemento giornaliero di Indennità di istituto” per ogni giorno di effettiva presenza in servizio<sup>101</sup>.

Quest’ultima indennità, che comunemente era definita “Indennità di presenza feriale” (per differenziarla dalla presenza festiva e da quella notturna), residua sino al 31 ottobre 1995, data in cui viene soppressa a seguito dell’istituzione dell’Indennità pensionabile<sup>102</sup>.

Nel 1990, poi, lo stesso “supplemento giornaliero di Indennità di istituto” (abrogato nel ’95) viene ad essere assunto come base di calcolo:

- per la costituzione dell’*Indennità per servizi esterni* (pari al triplo del supplemento giornaliero dell’Indennità d’istituto) e dell’*Indennità di presenza per particolari festività* (pari al quintuplo del supplemento giornaliero dell’Indennità d’istituto)<sup>103</sup>;
- per l’*Indennità di presenza qualificata* (o *reperibilità*, di cui diremo avanti), che ne prevede l’incremento attraverso la quintuplicazione del relativo importo<sup>104</sup>.

E’ opportuno evidenziare che le indennità successivamente descritte, proprio perché intimamente caratterizzate dalla peculiarità dei servizi di polizia prestati dall’Arma dei Carabinieri:

- non sono tutte rinvenibili negli analoghi istituti contrattuali delle altre Forze armate;
- sono altresì integralmente rintracciabili negli omologhi istituti delle altre Forze di polizia (addirittura per la Polizia Penitenziaria e per il Corpo Forestale dello Stato operano due indennità in più, rispettivamente per i peculiari servizi espletati in presenza di detenuti sottoposti al regime del cd. 41-bis e per il controllo del territorio in zone montane, superiori ai 700 metri di altitudine<sup>105</sup>).

---

<sup>101</sup> Inizialmente (articolo 2, comma 4, legge 28 aprile 1975, n. 135) comprendeva anche la degenza per malattia ed il periodo necessario per la “guarigione clinica”, in caso di ferite/lesioni per causa di servizio. Successivamente (articolo 7, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150) viene chiarito che il supplemento giornaliero dell’Indennità d’istituto “non è corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, ad eccezione delle assenze dovute ad infermità o infortunio dipendente da cause di servizio, per le assenze previste per aspettativa e assenze dall’ufficio per motivi sindacali”.

<sup>102</sup> Articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>103</sup> Articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

<sup>104</sup> Articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

<sup>105</sup> Articolo 12, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

### **a. Indennità di presenza notturna**

Come evidenziato preliminarmente, l'indennità in titolo è stata introdotta, nel 1975, sotto forma di supplemento (all'epoca di 1.800 lire al giorno) dell'Indennità di presenza giornaliera, per i turni di servizio prestati tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a quattro<sup>106</sup>.

Vent'anni dopo<sup>107</sup>, a decorrere dal 1° novembre 1995, l'indennità inizialmente corrisposta nella misura giornaliera per turni non inferiori alle quattro ore, viene trasformata in misura oraria (pari a 2.200 lire), sempre per servizi prestati tra le ore 22 e le ore 6.

I successivi provvedimenti di concertazione hanno rideterminato la misura dell'indennità, senza intervenire sulla sua natura, sino all'attuale determinazione pari a 4,10 €, per ciascuna ora<sup>108</sup>.

### **b. Indennità di presenza festiva**

Anche l'Indennità di presenza festiva, come evidenziato in premessa, è stata introdotta, nel 1975, sotto forma di supplemento (all'epoca di 1.800 lire al giorno, al pari di quella notturna) dell'Indennità di presenza giornaliera, per i turni di servizio prestati nei giorni festivi<sup>109</sup>.

L'unica modificazione che ha interessato la natura del compenso va ricondotta all'istituzione di un'ulteriore indennità per il servizio prestato in specifiche individuate festività calendariali che, per la loro importanza, vengono indennizzate con una misura economica più rilevante (di cui diremo avanti).

Gli interventi legislativi successivi alla sua istituzione si sono limitati, pertanto, a rideterminarne l'importo, da ultimo portato a 12 € giornaliera<sup>110</sup>, nel corso della concertazione per il biennio economico 2004-2005<sup>111</sup>.

---

<sup>106</sup> Articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 1975, n. 135.

<sup>107</sup> Articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>108</sup> Articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>109</sup> Articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 1975, n. 135.

<sup>110</sup> Articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

<sup>111</sup> Si evidenzia che l'Indennità di presenza festiva è l'unica misura del trattamento economico accessorio modificata nella concertazione per il biennio economico 2004-2005, su esplicita istanza dei sindacati di polizia che ne lamentavano l'inadeguatezza, rispetto alle restanti misure accessorie rivisitate nel precedente contratto 2002.

### **c. Indennità di presenza per particolare festività**

L'indennità in titolo, come accennato, rappresenta una sorta di specificazione (con la corresponsione di un maggiore compenso) della precedente *Indennità di presenza festiva*.

Introdotta nel 1990<sup>112</sup> nella misura del quintuplo del supplemento giornaliero dell'Indennità d'istituto, inizialmente per 6 delle festività più importanti del calendario nazionale (Natale, S.Stefano, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto), è stata oggetto di:

- un primo incremento della misura (L. 38.000) e del numero di festività ricomprese (cui veniva aggiunto il 1° maggio), dopo soli cinque anni dalla sua istituzione<sup>113</sup>;
- ultimo intervento nel “contratto” 2002<sup>114</sup>, che ha aggiunto l'ulteriore festività del 2 giugno e rideterminato la misura a 40 €.

### **d. Indennità di presenza qualificata (*reperibilità*) (\*)**

La collocazione di tale istituto tra le Indennità di presenza, se si eccettua la necessità di procedere ad una sistematica trattazione di tutte le figure denominate come *Indennità di presenza (qualificata)*, non pare, invero, coerente con gli altri emolumenti diretti a compensare l'effettiva attività di servizio prestata in determinate condizioni temporali (di notte, nei giorni festivi o “superfestivi”), poiché l'indennità in titolo mira a remunerare, piuttosto, gli effetti connessi e conseguenti all'obbligo di farsi rintracciare (lasciare un recapito ove farsi rintracciare e raggiungere il posto di lavoro se chiamato).

A riprova di tale sostanziale differenza, giova sin d'ora evidenziare che:

- l'istituto della reperibilità e la connessa indennità compensano attività svolte, nell'ambito delle 24 ore, per il periodo residuale all'effettuazione del servizio<sup>115</sup>;

---

<sup>112</sup> Articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 che, pur recando nell'intestazione “servizi esterni”, contiene al comma 2 l'introduzione della peculiare Indennità per particolari festività.

<sup>113</sup> Articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>114</sup> Articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>115</sup> Nel senso, il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel regolare in dettaglio tale istituto, prevede che possa essere imposto l'obbligo di reperibilità al termine del servizio (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782).

- per tale motivo, a seguito dell'eventuale richiamo in servizio del personale dalla reperibilità, la conseguente prestazione di lavoro, effettuata in supero all'orario d'obbligo settimanale, dovrà essere indennizzata con i normali istituti dello straordinario ovvero del riposo compensativo.

L'indennità in titolo, pertanto, mira a compensare l'effettiva esecuzione (mediante turno giornaliero) della *reperibilità* che:

- è istituto peculiare delle Forze di polizia, previsto dalla stessa legge 121/81<sup>116</sup>, la cui configurabilità viene esplicitamente ricondotta ad un obbligo connesso con esigenze di ordine e di sicurezza pubblica o di pubblico soccorso<sup>117</sup>;
- era inizialmente prevista, dalla legge 121/81, per la sola Polizia di Stato (tant'è che le modalità esecutive sono contenute nel regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza<sup>118</sup> che, tendenzialmente, non vedrebbe l'Arma tra i destinatari delle relative disposizioni);
- è stata estesa alle altre Forze di polizia nel 1990, con un provvedimento di rango primario<sup>119</sup> (a seguito della mancata conversione in legge del decreto legge che conteneva originariamente tale estensione<sup>120</sup>);
- si configura, pertanto, come un obbligo, al termine del servizio, di fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato e di raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata<sup>121</sup>;
- deve essere organizzata in turni (tenendo conto per quanto possibile delle esigenze del personale), comunque non superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese;
- è prevista anche per i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che, in ragione della carica ricoperta, siano stati individuati con provvedimento del Ministro dell'Interno.

---

<sup>116</sup> Articolo 64, legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>117</sup> Carattere determinante che opera anche come discriminare per individuare i reparti dell'Arma che non possono essere destinatari dell'istituto, proprio perché non impegnati nelle specifiche fattispecie delineate.

<sup>118</sup> Articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

<sup>119</sup> Articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 232.

<sup>120</sup> Decreto legge 1° giugno 1990, n. 127.

<sup>121</sup> Nel senso circolare n. 325/8-2007 in data 18 aprile 2008, dell'Ufficio Legislazione.

L'*Indennità di presenza qualificata*, istituita la prima volta nel 1990<sup>122</sup>, è stata rideterminata, da ultimo, nel 1996, nella misura di 12.000 lire, pari a 6,20 €<sup>123</sup>.

Tra le principali modifiche intervenute sull'istituto, in sede di concertazione per il quadriennio normo-economico 1998-2001, è opportuno menzionare:

- l'abrogazione<sup>124</sup> della disposizione<sup>125</sup> che non consentiva il cumulo tra l'*Indennità di presenza qualificata* e le *Indennità di ordine pubblico in sede* e per *servizi esterni*;
- il transito delle risorse stanziare per corrispondere l'indennità, dal precedente capitolo di spesa al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto dall'articolo 53 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di cui segue, da quel momento, le relative procedure<sup>126</sup>;
- la possibilità di impiegare le risorse, da destinare al pagamento mese per mese dell'indennità, in anticipo rispetto all'emanazione del decreto annuale del Ministro della Difesa per l'efficienza dei servizi istituzionali (di cui diremo avanti, nel **Capitolo V**), al cui interno è contenuto il finanziamento per la reperibilità<sup>127</sup>.

---

<sup>122</sup> Articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

<sup>123</sup> Articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

<sup>124</sup> Articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>125</sup> Articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>126</sup> La conseguenza immediata del transito delle risorse della reperibilità nel fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, rinvenibile nel testo stesso della norma che "conferma la misura del finanziamento", risiede nel congelamento di tali risorse che, da quel momento, non sono state più oggetto di incremento.

<sup>127</sup> Articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.



## **6. INDENNITA' DI COMPENSAZIONE**

Nel quadro della specificità del servizio prestato dalle Forze di polizia, l'*Indennità di compensazione* trova il suo fondamento proprio nell'imprevedibilità delle attività svolte, sempre più difficilmente programmabili, anche alla luce dell'impossibilità di prevedere l'insorgere di imprevisti ed emergenze, pur nel rispetto dei criteri di buon andamento dell'Amministrazione, che suggeriscono una oculata programmazione dei servizi e dei turni del personale.

L'*Indennità di compensazione*, introdotta con il "contratto" 2002<sup>128</sup> e ridefinita con il contratto del 2009<sup>129</sup>, è pertanto finalizzata a remunerare, con l'importo di 8 €, il personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno in cui era stato ammesso a fruire del riposo settimanale o del giorno festivo infrasettimanale<sup>130</sup>.

In particolare, allo scopo di garantire un periodo adeguato per programmare le attività private nelle giornate libere, il comandante che dispone il servizio, nelle 48 ore prima del riposo pianificato (in sede di pianificazione bisettimanale sul memoriale del servizio o altro documento equivalente<sup>131</sup>), può annullare lo stesso solo in presenza di esigenze concretamente impreviste. Se il giorno di riposo ricade di domenica, il richiamo in servizio è da considerare eccezionale. Ne consegue che l'indennità in oggetto verrà corrisposta, ad esempio, quando la modifica del riposo avvenga dopo le ore 18.00 di lunedì, se la giornata libera era stata pianificata per giovedì.<sup>132</sup>

Il riposo/festivo infrasettimanale annullato deve essere recuperato, ove possibile, nell'ambito della stessa settimana lavorativa.

Inoltre, attesa la specifica finalità dell'emolumento in oggetto, l'indennità deve essere corrisposta anche nell'ipotesi in cui il personale sia comandato dall'Amministrazione, per sopravvenute ed inderogabili esigenze, a prestare servizio nel giorno destinato al recupero festivo infrasettimanale/recupero di

---

<sup>128</sup> Articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>129</sup> Articolo 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>130</sup> L'indennità copre, infatti, anche l'eventuale impiego - per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio - del personale nel giorno di sabato (o festivo infrasettimanale) per coloro che siano impiegati in reparti che svolgono il servizio su cinque giorni settimanali.

<sup>131</sup> Ovvero sulla programmazione settimanale dei servizi, firmata dal Capo Ufficio in qualità di responsabile dell'unità organizzativa, nei reparti che effettuano servizio su cinque giorni settimanali ed utilizzano il foglio presenze in luogo del memoriale del servizio.

<sup>132</sup> Nel senso, circolare dell'Ufficio Legislazione n. 119/5-1-2012 del 18 aprile 2013.

riposo settimanale/recupero giornata non lavorativa (per uffici con articolazione dell'orario settimanale su 5 gg.).

## **7. INDENNITA' DI BILINGUISMO**

Il compenso in titolo è previsto per il personale:

- in servizio nella Provincia di Bolzano (ovvero Trento se la competenza dell'Ufficio è regionale) e nella Regione Valle d'Aosta;
- in possesso dell'attestazione di bilinguismo e, pertanto, abilitato all'uso della lingua tedesca ovvero francese.

L'Indennità di bilinguismo per la lingua tedesca, introdotta nel 1961<sup>133</sup>, è cumulabile con tutte le altre indennità ed è ricompensata mediante corrispondenza di una misura correlata con il livello di conoscenza della lingua riconosciuto<sup>134</sup>.

L'analoga indennità per la lingua francese è stata introdotta nel 1988<sup>135</sup> e prevede un omologo trattamento, corrisposto a seguito di accertamento della conoscenza della lingua straniera, la cui entità è distinta per fasce correlate al livello retributivo.

Le misure di entrambe le indennità sono state rideterminate, da ultimo, con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

---

<sup>133</sup> Articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165.

<sup>134</sup> Attestato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

<sup>135</sup> Articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287.

## 8. SPECCHIO RIEPILOGATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (AGGIORNATO AL 1° GENNAIO 2010)

MISURA GRADI	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO			SERVIZI INTERNI DI CASERMA			MISSIONE Giornaliera	COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO	
	Feriale	Festiva Diurna/Notturna Feriale	Notturna Festiva	Feriale	Festiva Diurna/Notturna Feriale	Notturna Festiva		Da lunedì a venerdì	Sabato e Domenica
Tenente Colonnello	15,52	17,54	20,24	<b>non compete</b>			20,45	85,00	165,00
Maggiore								72,00	143,00
Capitano									
Tenente									
Sottotenente									
Luogotenente	14,38	16,25	18,76					66,00	131,00
Mar.A. s. UPS+8	14,01	15,84	18,28						
Mar.A. s. UPS	13,76	15,55	17,95						
Maresciallo Capo	13,24	14,97	17,27						
Maresciallo Ord.	12,83	14,50	16,73	62,00	124,00				
Maresciallo	12,49	14,12	16,29						
Brigadiere Capo +8	12,67	14,33	16,52						
Brigadiere capo	12,44	14,06	16,23						
Brigadiere	12,02	13,59	15,69						
Vice Brigadiere	11,61	13,12	15,15						
Appuntato Scelto +8	11,74	13,28	15,32						
Appuntato Scelto	11,54	13,04	15,05						
Appuntato	11,17	12,63	14,57						
Carabiniere Scelto	10,81	12,22	14,10						
Carabiniere	10,48	11,84	13,66						

MISURA GRADI	SERVIZI ESTERNI Giornaliera	ORDINE PUBBLICO		PRESENZA				COMPENSAZIONE	MISSIONE MAGGIORATA
		IN SEDE	FUORI SEDE	NOTTURNA	FESTIVA	PART. FESTIVITA'	QUALIFICATA		
		Per turno		Oraria	Giornaliera				Oraria
Tenente Colonnello	6,00	13,00	26,00	4,10	12,00	40,00	6,20	8,00	8,00
Maggiore									
Capitano									
Tenente									
Sottotenente									
Luogotenente									
Mar.A. s. UPS									
Maresciallo Capo									
Maresciallo Ord.									
Maresciallo									
Brigadiere Capo									
Brigadiere									
Vice Brigadiere									
Appuntato Scelto									
Appuntato									
Carabiniere Scelto									
Carabiniere									

BILINGUISMO									
INDENNITA' SPECIALE DI SECONDA LINGUA TEDESCO	PERSONALE IN SERVIZIO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO O IN UFFICI COLLOCATI A TRENTO E AVENTI COMPETENZA REGIONALE				INDENNITA' SPECIALE DI SECONDA LINGUA FRANCESE	PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO UFFICI O ENTI NELLA REGIONE AUTONOMA A STATUTO SPECIALE VALLE D'AOSTA			
	PAT. "A"	PAT. "B"	PAT. "C"	PAT. "D"		1^ FASCIA	2^ FASCIA	3^ FASCIA	4^ FASCIA
	ATTESTATO 2^ LINGUA:					PERSONALE INQUADRATO AI LIVELLI <sup>136</sup> :			
	LAUREA	DIPLOMA	SCUOLA MEDIA	SCUOLA ELEM.		Rimanente personale (dal VII in poi)	Da Car. a Mar.Ord. (già V e VI)	IV e III	II e I
	Misura Mensile					Misura Mensile			
227,91	189,94	151,97	136,85	227,91	189,94	151,97	136,85		

<sup>136</sup> Vds. circolare n. 6/206/2-2, datata 3 giugno 2009, del Comando Generale - Direzione di Amministrazione.

## 9. SPECCHIO COMPARATIVO DELLE POSSIBILI CUMULABILITA' TRA LE DIVERSE INDENNITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO<sup>137</sup>

	STRAORDINARIO	SERVIZI INTERNI (*)	INDENNITA' ORARIA DI MISSIONE	COMPENSO FORFETARIO D'IMPIEGO	SERVIZI ESTERNI	O.P. IN SEDE	O.P. FUORI SEDE	PRESENZA NOTTURNA	PRESENZA FESTIVA	PARTICOLARE FESTIVITA'	PRESENZA QUALIFICATA	INDENNITA' DI COMPENSAZIONE
STRAORDINARIO		NO	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI
SERVIZI INTERNI (*)	NO		NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
INDENNITA' ORARIA DI MISSIONE	SI	NO		SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
COMPENSO FORFETARIO D'IMPIEGO	NO	NO	SI		NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SERVIZI ESTERNI	SI	NO	SI	NO		NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
O.P. IN SEDE	SI	NO	NO	NO	NO		NO	SI	SI	SI	SI	SI
O.P. FUORI SEDE	SI	NO	NO	NO	NO	NO		SI	SI	SI	SI	SI
PRESENZA NOTTURNA	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI		SI	SI	SI	SI
PRESENZA FESTIVA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI		NO	SI	SI
PARTICOLARE FESTIVITA'	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO		SI	SI
PRESENZA QUALIFICATA	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI		NO
INDENNITA' DI COMPENSAZIONE	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	

(\*) Servizi di ricezione pubblico, militare di servizio alla caserma presso le Stazioni territoriali e Nucleo risposta presso uffici.

<sup>137</sup> Circolare n. 6/143/35-8, datata 5 settembre 2005, della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

**10. SPECCHIO RIEPILOGATIVO DEI TURNI MASSIMI GIORNALIERI ASSEGNATI AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI PRESENZA QUALIFICATA<sup>138</sup>**

Reparti		Turni giornalieri
Stazioni e Tenenze		1
Aliquote Operative di Compagnia		1
Nuclei Investigativi con forza organica	oltre 140 u.	12
	da 71 a 140 u.	8
	da 31 a 70 u.	4
	da 10 a 30 u.	2
Sezioni Investigazioni Scientifiche		1
Artificieri antisabotaggio e tiratori scelti		1
Battaglioni e Reggimenti della 1 <sup>^</sup> Brigata Mobile		1
Raggruppamento Aeromobili - Reparti e Nuclei		3
ROS - Reparti e Sezioni Anticrimine		2
Investigazioni Scientifiche - R.I.S.		3
Sezioni di Intervento Operativo		2
Nucleo Tiratori Scelti della Scuola Perfez. al Tiro		3
Nuclei Info. (Aliq. Contrasto Crim. Terroristica)		1
<i>Area interforze</i>		<i>assegnazione ad hoc su base mensile</i>

<sup>138</sup> Determinazione n. 325/7-2007, in data 18 aprile 2008, del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.

## CAPITOLO III

### TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE (\*)

#### 1. GENERALITA'

In analogia ai caratteri che contraddistinguono il *trattamento economico accessorio*, sinora descritto, il *trattamento economico di missione*:

- rappresenta un'ulteriore componente *eventuale* della retribuzione del personale (composta quindi anch'essa da emolumenti variabili o provvisori)<sup>139</sup>;
- viene corrisposto per compensare l'espletamento di peculiari servizi, quelli di missione, cioè attività svolte fuori dall'ordinaria sede di servizio, nell'ambito delle finalità istituzionali ed a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- è oggetto di disciplina generale, limitatamente alle missioni espletate sul territorio nazionale, prevista, a fattor comune, per tutti i pubblici dipendenti<sup>140</sup>;
- compete al personale dell'Arma dei Carabinieri comandato in missione isolata, in località distanti almeno 10 chilometri<sup>141</sup> dalla ordinaria sede di servizio;
- si compone dell'*Indennità di trasferta*, dei *rimborsi*, per le eventuali spese di trasporto, vitto e pernottamento e delle *Indennità supplementari*.

Come accennato nella premessa al **TITOLO I**, le Forze di polizia ad ordinamento militare, in occasione della concertazione, possono estendere il proprio esame ad ulteriori materie (rispetto al *trattamento economico fondamentale ed accessorio*), tra le quali viene espressamente<sup>142</sup> ricompreso il *trattamento economico di missione*.

Ed è grazie a tale previsione che le Forze di polizia, seppure destinatarie della generale disciplina, comune a tutti i pubblici dipendenti<sup>143</sup>, hanno potuto,

---

<sup>139</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, 29 marzo 1990, n. 414.

<sup>140</sup> Legge 18 dicembre 1973, n. 836.

<sup>141</sup> Articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

<sup>142</sup> Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

<sup>143</sup> Legge 18 dicembre 1973, n. 836.

nel corso degli anni, in occasione di successivi provvedimenti di *negoziatio-  
ne/concertazione*, prevedere incisivi interventi migliorativi rispetto al restan-  
te personale della pubblica amministrazione<sup>144</sup>.

Infine, è opportuno ricordare che il trattamento economico di missione per il personale destinato ad operare all'estero<sup>145</sup>, i cui contenuti esulano dalla tratta-  
zione della presente pubblicazione, è regolato da norme specifiche e da  
provvedimenti che di volta in volta autorizzano o prorogano la specifica mis-  
sione all'estero.

## **2. INDENNITA' DI TRASFERTA (\*)**

In ordine alla corresponsione dell'*Indennità di trasferta*<sup>146</sup>, la prima distin-  
zione fa riferimento alla durata della missione, nella considerazione che  
l'emolumento viene quantificato in misura "fissa", per ogni 24 ore di assen-  
za dalla sede di servizio<sup>147</sup> (compreso il tempo occorrente per il viaggio) e  
"oraria", per le ore residuali, tenendo conto che le missioni di durata inferiore  
alle 24 ore sono retribuite in misura di un ventiquattresimo della diaria in-  
tera per ciascuna ora di missione, con arrotondamento all'ora intera per le  
sole frazioni di ora a partire dai 30 minuti.

---

<sup>144</sup> Interventi nel senso si sono succeduti con la legge 26 luglio 1978, n. 417, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, l'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

<sup>145</sup> Art. 1808 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (già legge 8 luglio 1961, n. 642 "trattamento economico del personale destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali"); Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero); art. 1809 del citato D. Lgs. (già legge 27 dicembre 1973, n. 838 "Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato").

<sup>146</sup> L'indennità di trasferta, soppressa per i dipendenti pubblici dall'art. 1, co. 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), è stata reintrodotta, per il personale delle Forze di Polizia e per le Forze Armate, dall'art. 39 *undetrices* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

<sup>147</sup> L'unità di misura delle 24 ore di missione rileva, come vedremo, anche per la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di € 110,00, in alternativa al trattamento economico di missione vigente.



Trattandosi di un peculiare *trattamento economico eventuale*, espressamente connesso al disagio conseguente all'espletamento del servizio fuori sede:

- a. l'indennità in titolo non è dovuta:
  - nelle ore diurne, allorquando la durata della missione sia inferiore alle 4 ore;
  - nella località di abituale dimora del militare, anche se distante più di 10 chilometri dall'ordinaria sede di servizio;
- b. il personale deve rientrare giornalmente in sede qualora lo consenta la natura del servizio (con riferimento alle possibilità pratiche del rientro) ed il mezzo più veloce (desumibile dagli orari ufficiali dei servizi di linea) impieghi per il collegamento meno di novanta minuti<sup>148</sup>.

Numerose, poi, sono le ulteriori prescrizioni di dettaglio, di cui:

- a. alcune contenute nella disciplina generale prevista, come già detto, per tutti i pubblici dipendenti<sup>149</sup>, quali:
  - l'impossibilità di rideterminare la misura dell'Indennità di trasferta per periodi di missione decorsi, qualora il beneficiario fosse destinatario di una promozione con effetto retroattivo;
  - l'obbligo di indicare il giorno e l'ora di inizio della missione sul provvedimento con cui la missione è disposta, nonché il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno, mediante dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione;
  - le modalità di misurazione delle distanze chilometriche: tra stazioni ferroviarie di partenza/arrivo per i viaggi compiuti in ferrovia e dalla casa municipale del comune per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia;
  - l'individuazione della "sede di servizio" nel centro abitato (o località isolata) in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio<sup>150</sup>;
  - la mancata corresponsione del trattamento in titolo dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località;
  - la riduzione dell'Indennità di trasferta di un terzo, nel caso in cui il personale fruisca di alloggio gratuito fornito dall'Amministrazione e della metà, se fruisce anche di vitto gratuito fornito dall'Amministrazione;
  - la possibilità di fruire di una sosta intermedia, non superiore a 24 ore, con titolo all'Indennità di trasferta, per il personale in missione in località distanti dall'ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri, per le

---

<sup>148</sup> Articolo 4 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

<sup>149</sup> Legge 18 dicembre 1973, n. 836.

<sup>150</sup> Articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

- quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, con eccezione dei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo;
- b. altre introdotte con i provvedimenti di concertazione per le sole Forze di polizia, quali:
- l'eventualità di richiedere, da parte del personale e qualora non risultino maggiori oneri per l'Amministrazione, la partenza/rientro dalla missione dalla località di abituale dimora o altra località<sup>151</sup>;
  - l'attestazione, in deroga al principio generale illustrato, con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio, dei visti di arrivo/partenza<sup>152</sup>;
  - l'elevazione da 240 a 365 giorni di missione, del limite oltre il quale il trattamento economico in titolo non è più corrisposto, per il personale delle Forze di polizia impegnato nella frequenza di corsi<sup>153</sup>;
  - la riduzione del 40% dell'Indennità di trasferta in caso di fruizione gratuita di alloggio e vitto<sup>154</sup>;
  - l'estensione del trattamento economico di missione al personale delle Forze di polizia chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi a Consigli o Commissioni di disciplina o di inchiesta. Al riguardo, mentre l'Indennità oraria di missione è liquidabile solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente allorché l'interessato sia stato prosciolto o assolto in via definitiva<sup>155</sup>, le spese di viaggio possono essere rimborsate di volta in volta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso<sup>156</sup>;
  - l'applicazione del trattamento economico di missione al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio<sup>157</sup>;

---

<sup>151</sup> Articolo 36, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>152</sup> Articolo 36, comma 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>153</sup> Articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>154</sup> Articolo 8, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, integrato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

<sup>155</sup> Articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>156</sup> Articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>157</sup> Articolo 36, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

- l'estensione dell'indennità oraria di missione <sup>158</sup> al personale impiegato in tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti<sup>159</sup>.

### **3. INDENNITA' ORARIA DI MISSIONE MAGGIORATA (\*)**

Nell'ambito della disamina degli istituti che compongono il *trattamento economico accessorio (Capitolo II)*, si è proceduto all'esame di tutte le indennità dirette a compensare le prestazioni di lavoro rese "oltre/in luogo" dell'orario obbligatorio di servizio, ricomprendendo tra questi istituti anche l'*Indennità oraria di missione maggiorata*.

In questa sede, pertanto, è sufficiente ribadire che l'indennità in titolo:

- è stata introdotta come specifico istituto del "trattamento di missione"<sup>160</sup>, con lo scopo di compensare il protrarsi del servizio oltre l'orario d'obbligo per esigenze di viaggio in missioni fuori sede;
- viene sistematicamente collocata, ai fini della presente trattazione, tra i differenti istituti del *trattamento economico accessorio* che (al pari del *compenso per il lavoro straordinario*) sono diretti a compensare la differenza tra l'orario di servizio obbligatorio settimanale e quello effettivamente prestato in particolari condizioni di servizio;
- comparata con gli omologhi istituti, fa emergere che trattasi di indennità per la quale viene riconosciuta una retribuzione inferiore (misura oraria inizialmente definita in 6 €, ed ora rideterminata in 8 €<sup>161</sup>) a quella prevista per il compenso per lavoro straordinario, postulando, di fatto, l'idea di una indennità proporzionata con il minore impegno richiesto al lavoratore nel tempo trascorso durante un viaggio di trasferimento per il raggiungimento della sede di missione.

---

<sup>158</sup> Articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

<sup>159</sup> Articolo 36, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>160</sup> Nel "contratto" per il quadriennio normativo 1998-2001, all'articolo 46, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1999, n. 254.

<sup>161</sup> Articolo 36, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

#### 4. RIMBORSI SPESE E ANTICIPO DI MISSIONE (\*)

Al personale militare in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, nel limite del costo del biglietto, per la classe di diritto individuata<sup>162</sup>:

- nella 1<sup>^</sup> classe dei trasporti ferroviari, per tutte le categorie di personale considerate, oltre all'eventuale rimborso del vagone letto a comparto singolo in alternativa al pernottamento fuori sede;
- nella 1<sup>^</sup> classe dei piroscafi, o della cabina, per tutte le categorie di personale;

Il rimborso delle spese sostenute compete anche per i viaggi effettuati con altri servizi di linea, quando questi consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere<sup>163</sup>.

Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio, cui vanno sommati i diritti di agenzia per l'emissione di biglietti aerei.

La possibilità di fruire di treni rapidi, inizialmente ricondotta al criterio di "disponibilità in tali treni della classe spettante", non dà luogo, di fatto, a restrizioni, nella considerazione che il "contratto" 2002 ha riconosciuto a tutto il personale l'utilizzabilità della 1<sup>^</sup> classe<sup>164</sup>.

E' opportuno precisare, però, che i citati rimborsi competono per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche se il personale non acquista titolo all'Indennità di trasferta.

Dalla disciplina generale del pubblico impiego emerge che:

- l'uso di trasporti *aerei* deve essere autorizzato da Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello;

---

<sup>162</sup> Innovazione introdotta dall'articolo 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>163</sup> Ai sensi dell'art. 1, co. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), il rimborso, per tutte le categorie del personale militare, senza esclusione alcuna, del costo del biglietto aereo, sia per i viaggi all'interno sia per i viaggi all'estero, spetta nel limite delle spese per la classe economica.

<sup>164</sup> Innovazione introdotta dall'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

- l'uso del *mezzo proprio* (di trasporto) deve essere autorizzato da Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello. Il consenso all'uso di tale mezzo è rilasciato previa domanda scritta dell'interessato, dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità.

In sede contrattuale, tali previsioni sono state significativamente migliorate, prevedendo che il personale delle Forze di polizia, comandato in missione fuori sede, possa utilizzare il *mezzo aereo* o il *mezzo proprio* senza la prevista autorizzazione e che a seguito di tale utilizzazione possa ottenere il rimborso di una somma pari al costo del biglietto ferroviario per la classe consentita<sup>165</sup>.

Il “contratto” 2002 ha introdotto la possibilità, per il personale delle Forze di polizia, di chiedere il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano, ovvero dei taxi (nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione)<sup>166</sup>.

Inoltre, mentre il rimborso dell'albergo di 1^ categoria è consentito, per la generalità dei pubblici dipendenti<sup>167</sup>, al solo personale dirigente<sup>168</sup>, in sede contrattuale il personale delle Forze di polizia è stato ammesso, senza distinzioni di ruolo, a fruire di strutture alberghiere di 1^ categoria (4 stelle)<sup>169</sup>:

- nelle sole missioni superiori alle 12 ore;
- con diritto al rimborso delle spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella sede di missione ovvero, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati, nel limite della spesa effettivamente sostenuta;
- previo riduzione, in tali casi, dell'Indennità di trasferta al 40%.

Ulteriori innovazioni, apportate per il personale delle Forze di polizia, in sede di provvedimenti di concertazione, sono<sup>170</sup>:

- il rimborso delle spese documentate (mediante fattura o ricevuta fiscale) di uno o due pasti giornalieri, entro prefissati limiti di spesa per ciascun pasto

---

<sup>165</sup> Articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>166</sup> Articolo 46, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, integralmente trascritto all'articolo 36, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>167</sup> Articolo 2 della legge 27 luglio 1978, n. 417.

<sup>168</sup> Dirigenti indicati ai punti 1), 2) e 3) della tabella A, allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

<sup>169</sup> Articolo 36, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>170</sup> Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, integrato dall'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

- e previo riduzione al 40% delle Indennità orarie giornaliere<sup>171</sup>. Al riguardo, è stato precisato che<sup>172</sup> il criterio sul quale si fonda il diritto al rimborso dei pasti tiene conto esclusivamente del compimento di un certo numero di ore in missione (8 o 12) e non anche del ciclo del giorno in cui la missione è svolta (giorno/notte);
- per missioni superiori a 24 ore, rimborso del pasto consumato nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede e purché quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso<sup>173</sup>.
  - il rimborso delle spese di pernottamento in residenza turistico-alberghiera, in caso di missione continuativa nella stessa località per un periodo superiore a 6 giorni, purché non economicamente più oneroso per l'Amministrazione<sup>174</sup>;
  - la possibilità, per il personale dei diversi gradi inviato al seguito di militari di grado più elevato (ovvero parte di delegazioni ufficiali), di essere autorizzati a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato;
  - la riduzione al 60% dell'Ind. di missione, qualora il militare in missione sia tenuto a fruire di vitto e alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione;
  - il rimborso dei pasti nella misura del 100% del limite vigente (**22,25 €** per singolo pasto/**44,26 €** per due pasti – ferma restando la misura del 40% della diaria di trasferta), per il personale in trasferta che, pur avendone maturato il diritto, non possa consumare i pasti per motivi di servizio<sup>175</sup>;
  - la corresponsione del trattamento di missione, in luogo della Indennità supplementare di marcia, anche per contingenti superiori a dieci unità, comandati per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo del territorio<sup>176</sup>;
  - il rimborso del costo di un alloggio, per un importo massimo di € 775,00 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo e dei pasti, in caso di missione continuativa superiore a 30 giorni e nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione non possa fornire vitto/alloggio gratuito<sup>177</sup>;

---

<sup>171</sup> Articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359.

<sup>172</sup> Nel senso circolare n. 6/71/1-1, in data 6 maggio 1998, del Comando Generale – Direzione di Amministrazione e articolo 36, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>173</sup> Articolo 36, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>174</sup> Articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>175</sup> Articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e articolo 46, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>176</sup> Articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. L'Indennità di marcia è disciplinata all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

<sup>177</sup> Articolo 39, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

- la facoltà per l'Amministrazione (per missioni di più militari, con durata superiore a 30 gg. di carattere operativo, ove più conveniente e, comunque, con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento) di locare appartamenti ammobiliati, in luogo della sistemazione alberghiera, con riduzione del trattamento di missione (a seguito della fruizione di alloggio gratuito) e rimborso delle spese per il vitto<sup>178</sup>;
- l'obbligo, per l'Amministrazione, di anticipare al personale comandato in missione la somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nonché l'85% delle presumibili spese di vitto<sup>179</sup>;
- il rimborso delle spese di viaggio e delle indennità spettanti al termine della missione e, comunque, non oltre novanta giorni dall'espletamento dell'incarico<sup>180</sup>;
- la corresponsione, a titolo di rimborso, di una somma forfetaria di € 110,00 per ogni 24 ore di missione e di ulteriori € 50,00 in caso di prosecuzione della missione per un periodo non inferiore a 12 ore, in alternativa al trattamento economico di missione, a richiesta dell'interessato e su preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Al riguardo occorre precisare che, mentre le spese di viaggio sono rimborsabili, il rimborso forfetario è escluso qualora il personale fruisca di vitto/alloggio a carico dell'Amm.<sup>181</sup> e comporta, a sua volta, l'esclusione del beneficio del *compenso forfetario di impiego*<sup>182</sup>;
- la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese per i pasti consumati<sup>183</sup> anche al personale escluso dal trattamento di trasferta, poiché la sede di missione coincide con la località di abituale dimora.

---

<sup>178</sup> Articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

<sup>179</sup> Articolo 36, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>180</sup> Articolo 1046, comma 1, lett. s, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

<sup>181</sup> Articolo 36, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>182</sup> Previsto dal combinato disposto di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>183</sup> Articolo 36, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

## **5. INDENNITA' SUPPLEMENTARI**

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio l'Amministrazione corrisponde un'*Indennità supplementare*<sup>184</sup>:

- pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera<sup>185</sup>, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo;
- pari al 5% del costo del biglietto, se il viaggio è compiuto in aereo.

---

<sup>184</sup> Le indennità supplementari, soppresse per i dipendenti pubblici dall'art. 1, co. 215, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), sono state reintrodotte, per il personale delle Forze di Polizia e per le Forze Armate, dall'art. 39 *undetrices* del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

<sup>185</sup> Vengono esclusi dal calcolo il supplemento per treno rapido e per vagone letto, ancorché ammessi a rimborso.



## CAPITOLO IV

### TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

#### 1. GENERALITA'

L'esame delle indennità connesse con il trasferimento del personale non può prescindere dalla preliminare distinzione fra trasferimenti "d'autorità" e "a domanda", nella considerazione che:

- i primi, individuabili in provvedimenti attraverso i quali l'Amministrazione dispone d'ufficio e per esigenze di servizio l'assegnazione di un militare ad altra sede, danno luogo ad atti amministrativi di natura impositiva, cui consegue l'applicazione di specifiche forme di protezione e di benefici, non solo di carattere economico;
- i trasferimenti a domanda, promossi a seguito di istanza di cambiamento di sede proposta dal dipendente, non consentono l'applicazione della normativa diretta a disciplinare i benefici previsti per i militari trasferiti d'autorità.

A conferma di tale sostanziale distinzione, la legge Finanziaria 2004<sup>186</sup> ha recentemente fornito una norma d'interpretazione autentica, tesa a chiarire che, nel caso specifico del personale che chiede di essere trasferito alle sezioni di polizia giudiziaria, non è possibile corrispondere il trattamento economico di trasferimento, atteso che la richiesta prodotta dai citati ufficiali ed agenti di P.G. deve considerarsi alla stregua di una domanda di trasferimento di sede prodotta dal dipendente.

Altra particolarità che contraddistingue il *trattamento economico di trasferimento* è la presenza di emolumenti diretti a tutelare il nucleo familiare, inevitabilmente interessato ed influenzato da un tale provvedimento autoritativo.

Al riguardo, la legge tutela il coniuge del dipendente di un'amministrazione statale, consentendo a quest'ultimo il ricongiungimento con il militare, all'atto del suo trasferimento d'autorità ovvero casi particolari il collocamento in aspettativa<sup>187</sup>.

La normativa di riferimento, per gli emolumenti corrisposti al personale militare in caso di trasferimento d'autorità:

- è in larga parte contemplata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, integrata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417;

<sup>186</sup> Articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge Finanziaria 2004).

<sup>187</sup> Articolo 2, della legge 29 marzo 2001, n. 86 e Articolo 7, comma 11 del legge 1° febbraio 2013 n. 12.

- è stata oggetto di ulteriore disciplina, introdotta per il personale appartenente alle Forze di polizia nei provvedimenti di concertazione, nonché delle innovazioni recate dalla legge 29 marzo 2001, n. 86.

## 2. COMPETENZE

Le competenze attribuite al personale trasferito “d’autorità” sono riepilogabili in:

- a. *Indennità di trasferta*, per il tempo impiegato nel viaggio, che compete:
  - anche se la durata del viaggio è inferiore alle quattro ore;
  - per ciascun componente del nucleo familiare<sup>188</sup>;
  - anche per la sosta intermedia non superiore a 24 ore, per i trasferimenti in località distanti più di 800 chilometri dalla precedente sede di servizio, per raggiungere le quali occorre impiegare almeno 12 ore con treno diretto;
  - anche qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una località diversa dalla sede di servizio del dipendente trasferito (limitatamente, però, all’importo dovuto fra le due sedi di servizio);
- b. *Indennità di prima sistemazione*, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per la sistemazione del militare e della sua famiglia nella nuova sede di servizio, nella misura di<sup>189</sup> € 87,80 (quale quota fissa) e 3 mensilità dell’ex-Indennità integrativa speciale, nelle misure stabilite alla data dell’introduzione del sistema dei parametri stipendiali.

Al riguardo, vigono ulteriori prescrizioni:

- l’indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, ovvero che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia<sup>190</sup>;
- l’indennità è ridotta ad un terzo, per il personale che nella nuova sede di servizio fruisca di alloggio gratuito;

---

<sup>188</sup> Ai sensi dello stesso articolo 18, comma 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, si considerano come facenti parte della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi, i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.

<sup>189</sup> Articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

<sup>190</sup> E’ fatta salva la corresponsione dell’altra metà a seguito del successivo trasferimento della famiglia, purché entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

c. *Indennità di trasferimento*, se il Comune della sede di destinazione dista almeno 10 chilometri da quello di provenienza:

- per il solo personale volontario coniugato, ovvero in servizio permanente<sup>191</sup>;
- nella misura di 30 diarie di missione intera per i primi 12 mesi ed in misura ridotta del 30% per i successivi 12 mesi;
- ridotta del 20% per il personale ammesso a fruire di alloggio di servizio gratuito nella nuova sede di servizio.

In luogo dell'indennità, il personale che nella nuova sede di servizio non usufruisce di alloggio gratuito di servizio può optare per il rimborso del 90% del canone corrisposto per la locazione di un alloggio privato<sup>192</sup>:

- nella misura massima mensile di € 516,46;
- per un periodo non superiore a 36 mesi;
- anticipato al dipendente nella misura di 3 mensilità, fermi restando i suddetti limiti;

d. *Rimborso per alloggio di servizio non disponibile*, che può essere richiesta dall'interessato<sup>193</sup>:

- per indisponibilità dell'alloggio gratuito di servizio, ove sussista e ne abbia diritto in relazione all'incarico ricoperto;
- a titolo di rimborso del canone di locazione, per un importo massimo di € 775,00, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e comunque per non più di tre mensilità;
- per più di 3 mensilità e massimo per 6 mesi, purché l'onere complessivo non sia superiore all'importo massimo stabilito moltiplicato per le 3 mensilità previste;

e. *emolumento una tantum*, corrisposto al personale che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione<sup>194</sup>:

- nella misura di € 1.500,00, qualora con famiglia a carico, all'atto del trasferimento nella nuova sede di servizio;
- nella misura di € 775,00, senza famiglia a carico o al seguito.

f. (\*) nell'ambito degli interventi di contenimento della spesa pubblica è stato stabilito che ogni tipo di rimborso connesso con i trasferimenti d'autorità non compete al personale trasferito ad altra sede limitrofa (co-

---

<sup>191</sup> Articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

<sup>192</sup> Articolo 37, commi 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>193</sup> Articolo 37, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>194</sup> Articolo 37, commi 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

mune contermine), anche se distante più di 10 chilometri, a seguito della soppressione/ridislocazione dei reparti.<sup>195</sup>

### **3. RIMBORSI SPESE**

In analogia a quanto previsto per le missioni, al personale trasferito “d’autorità” compete il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di trasferimento, per se stesso e per il nucleo familiare, dalla vecchia alla nuova sede di servizio.

Nel caso in cui il movimento sia effettuato con i mezzi di linea, è rimborsato il costo del biglietto ferroviario di 1<sup>a</sup> classe, compresi gli eventuali supplementi e le spese di prenotazione ed è corrisposta l’Indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto<sup>196</sup>.

Per i viaggi compiuti con l’autovettura privata, è corrisposta un’indennità pari ad un quinto del prezzo della benzina per autotrazione, moltiplicato per i chilometri intercorrenti tra le sedi di servizio oggetto del movimento, nonché l’eventuale costo dei pedaggi autostradali<sup>197</sup>.

Inoltre, con le medesime modalità e gli stessi limiti previsti per la missione, al personale trasferito ed ai membri del proprio nucleo familiare, compete il rimborso dei pasti consumati durante il viaggio di trasferimento.

Il trasporto di mobili e masserizie per ferrovia rappresenta, per la generalità dei pubblici dipendenti, l’ipotesi prevista dalla legge, mentre il trasporto per via ordinaria deve essere richiesto dal dipendente e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione<sup>198</sup>.

Per le Forze di polizia il trasporto di mobili e masserizie viene effettuato<sup>199</sup>:

- a mezzo ferroviario, con diritto al rimborso delle spese sostenute fino ad un massimo di 40 quintali, nonché del bagaglio personale di peso non superiore ad un quintale per ogni familiare;
- con mezzi privati (diversi dalla ferrovia), previa autorizzazione del Comandante di Corpo, con diritto alla corresponsione di una Indennità chilometrica, attualmente pari a € 0,0656 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, sino ad un massimo di 40 quintali per mobili e masserizie, e di un quintale a persona per il bagaglio personale;

---

<sup>195</sup> Articolo 1, comma 1-bis, della Legge 29 marzo 2001, n. 86

<sup>196</sup> Articolo 14, comma 6, ed articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

<sup>197</sup> Articolo 8, commi 1 e 4, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

<sup>198</sup> Articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

<sup>199</sup> Articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

- con mezzi a disposizione dell'Amministrazione che, nei casi particolarmente onerosi per il personale, valutandone l'opportunità, può intervenire con idonei mezzi a sua disposizione per il trasporto dei mobili e delle masserizie, anche nell'ambito dello stesso Comune per il rilascio o assunzione di alloggio di servizio, anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino a 120 quintali. Al riguardo va evidenziato che per "idonei mezzi dell'Amministrazione" s'intendono sia quelli di proprietà che quelli disponibili per effetto di contratti stipulati con ditta privata convenzionata per soddisfare le esigenze d'istituto.

Il personale trasferito d'autorità che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca (previa specifica autorizzazione del Comandante di Corpo) la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni vicini, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento, purché la distanza dalla casa municipale del comune vicinore alla nuova sede di servizio non superi i 90 chilometri<sup>200</sup>.

Nel caso in cui il trasferimento della famiglia nella nuova sede di servizio del militare sia effettuato da una località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente, i rimborsi delle spese previste possono essere liquidate fino alla misura pari l'importo dovuto per il trasferimento effettuato tra le due sedi di servizio<sup>201</sup>.

Il personale trasferito all'estero può optare per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto sul territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero<sup>202</sup>.

Le spese per il trasporto di mobili e masserizie rimangono a carico dell'Amministrazione anche nel caso di assunzione o rilascio di alloggio di servizio determinato per trasferimento d'Ufficio nell'ambito dello stesso comune<sup>203</sup>.

Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del mobilio e delle masserizie competono a decorrere dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.<sup>204</sup>

---

<sup>200</sup> Articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>201</sup> Articolo 20, comma 4, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

<sup>202</sup> Articolo 37, commi 6, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>203</sup> Articolo 37, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

<sup>204</sup> Articolo 37, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Il personale trasferito d'ufficio che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l'alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.<sup>205</sup>

---

<sup>205</sup> Articolo 37, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.



## CAPITOLO V

### ALTRE INDENNITA' E COMPENSI

#### 1. INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO

Il quadro delle “competenze eventuali” che possono essere percepite dal personale dell’Arma necessita di essere completato con l’esame delle *Indennità di impiego operativo*, introdotte (a decorrere dal 1° dicembre 1975<sup>206</sup> ed integralmente rivisitate nel 1983) allo scopo di corrispondere al personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, per i disagi e le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego, un compenso che consentisse di riconoscere<sup>207</sup>:

- le peculiarità dei doveri della condizione militare;
- lo speciale stato giuridico, di carriera e di impiego, contrassegnato da particolari requisiti di idoneità psico-fisica;
- l’assoluta e permanente disponibilità al servizio;
- la mobilità di lavoro e di sede;
- la specialità della disciplina;
- la selettività dell’avanzamento;
- la configurazione dei limiti di età.

Tali indennità, ancorché concepite e strutturate per compensare le diverse situazioni di impiego delle altre Forze armate, sono destinate, in taluni casi, anche al personale delle Forze di polizia, qualora quest’ultimo si trovi ad essere impiegato nelle medesime condizioni operative.

Trattandosi, quindi, di istituti economici espressamente previsti da una norma di rango primario<sup>208</sup> solo per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, in sede di provvedimento di “contrattazione” (delle Forze di polizia ad ordinamento civile) e di “concertazione” (delle Forze di polizia ad ordinamento militare) viene espressamente prevista una sorta di norma di rinvio<sup>209</sup> che, nel confermare la vigenza delle disposizioni relative:

---

<sup>206</sup> Articolo 28 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

<sup>207</sup> Articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

<sup>208</sup> La legge 23 marzo 1983, n. 78, nel prevedere all’articolo 2 l’*Indennità mensile di impiego operativo di base*, quantifica le altre Indennità operative mediante l’attribuzione di un valore percentuale rispetto a quella di base.

<sup>209</sup> L’ultima è contenuta agli articoli 5 (per Polizia, Penitenziaria e Forestale) e 12 (per Carabinieri e Finanza) del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.



- all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze armate  
e di polizia;

- alle percentuali di cumulo tra le varie indennità, statuisce che le Indennità di *aeronavigazione, volo, pilotaggio e imbarco*, nonché le *relative Indennità supplementari*, previste per le Forze armate, sono corrisposte anche al personale delle Forze di polizia impiegato nelle medesime condizioni operative, con i medesimi importi, maggiorazioni e modalità.

L'ultimo intervento modificativo, piuttosto sostanziale, effettuato sulle operative è contenuto nel "contratto" delle Forze armate del 2002<sup>210</sup> e prevede, oltre al nuovo computo delle indennità, l'eliminazione delle precedenti fasce di attribuzione, per far spazio ad una nuova tabella che prevede 31 posizioni, sostanzialmente ricondotte al grado rivestito dal personale, con la specificazione di ulteriori posizioni per le figure di Appuntato Scelto (con +17, +25 e +29 anni), Brigadiere (con +15 e +18 anni), Brigadiere Capo (con +25 anni), Maresciallo Ordinario (con +10 e +15 anni), Maresciallo Capo (con + 25 anni), Luogotenente (con +25 e +29 anni) e Tenente Colonnello (con + 25 anni).

Con particolare riguardo al cumulo tra le varie indennità, peculiare è il sistema, disposto da espressa previsione di legge<sup>211</sup>, secondo il quale l'*Indennità mensile pensionabile* (che compone il *trattamento economico accessorio* delle sole Forze di polizia e non anche delle Forze armate) è cumulabile con le *Indennità di aeronavigazione* e di *volo* e le *relative Indennità supplementari*, nell'intero ammontare per l'indennità più favorevole ed al 50% per quella meno favorevole.

#### **a. Indennità di aeronavigazione, volo e pilotaggio**

Tra le *Indennità di impiego operativo*, sono destinate all'Arma:

- l'Indennità di aeronavigazione per il personale pilota, corrisposta (nella misura del 190% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base) agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero e di aereo, che svolgano l'attività di volo semestrale minima di 6 ore;
- l'Indennità di aeronavigazione per gli ufficiali osservatori, corrisposta (nella misura del 130% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base) al personale dello specifico ruolo in possesso del brevetto militare

---

<sup>210</sup> Articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 163.

<sup>211</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

di osservatore, che compia l'attività di volo minima di 6 ore ogni sei mesi;

- l'Indennità di aeronavigazione per il personale paracadutista, corrisposta (nella misura del 190% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base) agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri in possesso del brevetto militare di paracadutista, in servizio in qualità di paracadutista presso unità di paracadutisti, ovvero che svolgano la prescritta attività aviolancistica continuativa;
- l'Indennità di volo per equipaggi fissi di volo, corrisposta (nella misura del 150% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base) agli ufficiali specialisti polivalenti di elicottero, nonché ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri specialisti di elicottero, inclusi negli appositi elenchi di impiego come equipaggi fissi di volo, previo giudizio di idoneità fisica disposto, alla stregua di quanto praticato annualmente per i piloti, dall'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica Militare.

#### **b. Indennità di imbarco**

L'Indennità di imbarco è corrisposta (nella misura del 55% del 183% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base<sup>212</sup>) agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri:

- destinati a bordo delle unità navali in base alle tabelle di equipaggiamento;
- per le sole giornate di effettivo imbarco, se trattasi di personale in soprannumero;
- nella misura del 50%, in via continuativa, al personale specializzato ed impiegato in attività connesse con il servizio navale<sup>213</sup>.

#### **c. Indennità supplementari**

Tra le *Indennità supplementari*, sono destinate all'Arma:

- l'Indennità supplementare di marcia, attribuita (nella misura del 180% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base) agli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 unità, fuori dell'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore. La corrispondenza dell'indennità in titolo risulta, peraltro, decisamente residuale,

---

<sup>212</sup> Articolo 52, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>213</sup> Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.

nella considerazione che a decorrere dal 31 dicembre 1995, già nel corso della prima<sup>214</sup> procedura di concertazione<sup>215</sup>, è stato previsto che i contingenti al personale comandato in missione fuori della sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione in luogo della Indennità supplementare di marcia;

- l'Indennità supplementare per truppe da sbarco, corrisposta (nella misura del 60% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base) per il personale in servizio presso unità da sbarco o anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni;
- l'Indennità supplementare per incursore o operatore subacqueo (pari al 180% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base), connessa al possesso del brevetto delle rispettive specialità ed all'espletamento del servizio presso reparti incursori o subacquei, ovvero centri e nuclei soccorritori;
- l'Indennità supplementare di comando navale (pari al 30% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base), correlata alla precedente Indennità di imbarco e devoluta esclusivamente ai comandanti<sup>216</sup> di motovedetta ed al comandante del nucleo natanti di Venezia<sup>217</sup>, nonché ai capi motoristi;
- l'Indennità supplementare di fuori sede (nella misura del 180% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base), prevista per il personale imbarcato su navi in armamento o in allestimento, nei giorni di navigazione o di sosta<sup>218</sup>, in sostituzione dell'Indennità di missione;
- l'Indennità supplementare di pronto intervento aereo per piloti e per equipaggi fissi di volo, devoluta (rispettivamente nella misura dell'85% e del 75% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base) nel caso in cui il pilota o lo specialista siano mantenuti e comandati effettivamente in stato costante di pronto intervento;
- l'Indennità supplementare per pilota istruttore di volo o di specialità

---

<sup>214</sup> Introdotta con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che disciplina i contenuti del rapporto di impiego di tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (cd. Comparto Difesa-Sicurezza).

<sup>215</sup> Articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

<sup>216</sup> Limitatamente alla titolarità della funzione di comando e, pertanto, alternativamente al comandante ovvero al suo sostituto.

<sup>217</sup> Corrisponde a pieno titolo ad un comandante di nucleo radiomobile, singolarmente articolato su natanti.

<sup>218</sup> Limitatamente alla navigazione per almeno otto ore di seguito ed alla sosta per un massimo di 60 gg. fuori sede.

(pari al 200% dell'Indennità mensile di impiego operativo di base), destinata al personale in possesso di tali qualifiche e nominato con decreto, limitatamente all'effettivo svolgimento dello specifico addestramento teorico e/o pratico per un periodo non inferiore a 24 ore semestrali.

**d. Maggiorazione (*trascinamento*)**

Rispettivamente dal 1° gennaio 1998, nei confronti del personale dell'Arma che abbia percepito l'Indennità di imbarco/aeronavigazione/volo, e dal 1° gennaio 2002, per piloti istruttori e per pronto intervento per piloti/equipaggi fissi di volo, opera la *maggiorazione* (comunemente definita *trascinamento*) delle Indennità supplementari connesse al volo.

Tale istituto, desumibile da un combinato disposto di norme<sup>219</sup>, prevede la maggiorazione (nella misura di 1/20 della differenza tra l'indennità percepita e quella attualmente prevista) delle Indennità di impiego operativo di base, per i periodi di servizio effettivamente prestati in cui il personale abbia percepito le predette Indennità supplementari e, comunque, fino ad un massimo di 20 anni.

---

<sup>219</sup>Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e dell'articolo 5, commi 1, 4, 10, 11 e 14, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

**e. Tabelle riepilogative delle Indennità operative fondamentali e supplementari (aggiornate al 1° gennaio 2009) (\*)**

GRADI INDENNITA'		Percentuale	Ten.Col.+25	Ten. Col.	Maggiore, Luogot. +29 MAUPS+29	Capitano, Luogot. +25 MAUPS +25	S.Ten.	Mar. Capo Brig. Capo App.Sc. +29
FONDAMENTALI	OPERATIVA DI BASE	100%	402,84	371,85	343,44	333,11	165,27	278,89
	AERONAVIGAZIONE PER PERSONALE PILOTA	190%	765,40	706,52	652,54	632,91	314,01	529,89
	AERONAVIGAZIONE PER UFFICIALE OSSERVATORE	130%	523,69	483,41	446,47	433,04	214,85	-
	AERONAVIGAZIONE PER PERSONALE PARACADUTISTA	190%	765,40	706,52	652,54	632,91	314,01	529,89
	VOLO PER EQUIPAGGI FISSI	150%	604,26	557,78	515,16	499,67	247,91	418,34
	IMBARCO	55% del 183%	405,46	374,27	345,67	335,28	166,34	280,70
SUPPLEMENTARI	MARCIA	180%	725,11	669,33	618,19	599,60	297,49	502,00
	TRUPPE DA SBARCO	60%	241,70	223,11	206,06	199,87	99,16	167,33
	INCURS./OPER. SUB.	180%	725,11	669,33	618,19	599,60	297,49	502,00
	COMANDO NAVALE	30%	120,85	111,56	103,03	99,93	49,58	83,67
	FUORI SEDE	180%	725,11	669,33	618,19	599,60	297,49	502,00
	PRONTO INT. AEREO PER PILOTA	85%	342,41	316,07	291,92	283,14	140,48	237,06
	PRONTO INT. AEREO PER EQUIP. FISSO VOLO	75%	302,13	278,89	257,58	249,83	123,95	209,17
PILOTA ISTRUTTORE DI VOLO/SPECIALITA'	75%	805,68	743,70	686,88	666,22	330,54	557,78	

GRADI INDENNITA'		Percentuale	Tenente Luogot. MAUPS Mar.Capo +25 Brig.Capo +25	Mar.Ord. +15 Brig. +18 App.Sc. +25	Mar.Ord.+10 Brig. +15 App.Sc.+17 App.Sc.	Mar. Ord. App.	Mar. Brig. V.Brig.+10 Car. Sc.	V.Brig.	Car.	
FONDAMENTALI	OPERATIVA DI BASE	100%	299,55	258,23	237,57	180,76	180,76	160,00	120,00	
	AERONAVIGAZIONE PER PERSONALE PILOTA	190%	569,15	490,64	451,38	343,44	343,44	304,00	228,00	
	AERONAVIGAZIONE PER UFFICIALE OSSERVATORE	130%	214,85	<b>non compete</b>						
	AERONAVIGAZIONE PER PERSONALE PARACADUTISTA	190%	569,15	490,64	451,38	343,44	343,44	304,00	228,00	
	VOLO PER EQUIPAGGI FISSI	150%	449,33	387,35	356,36	271,14	271,14	240,00	180,00	
	IMBARCO	55% del 183%	301,50	259,91	239,11	181,93	181,93	161,04	120,78	
SUPPLEMENTARI	MARCIA	180%	539,19	464,81	427,63	325,37	325,37	288,00	232,40	
	TRUPPE DA SBARCO	60%	179,73	154,94	142,54	108,46	108,46	96,00	72,00	
	INCURS./OPER. SUB.	180%	539,19	464,81	427,63	325,37	325,37	288,00	216,00	
	COMANDO NAVALE	30%	89,87	77,47	71,27	54,23	54,23	48,00	36,00	
	FUORI SEDE	180%	539,19	464,81	427,63	325,37	325,37	288,00	232,40	
	PRONTO INT. AEREO PER PILOTA	85%	254,62	219,50	201,93	153,65	153,65	136,00	102,00	
	PRONTO INT. AEREO PER EQUIP. FISSO VOLO	75%	224,66	193,67	178,18	135,57	135,57	120,00	90,00	
PILOTA ISTRUTTORE DI VOLO/SPECIALITA'	75%	599,10	516,46	475,14	361,52	361,52	320,00	240,00		

## **2. ESTENSIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DI COMANDO NAVALE AL PERSONALE CHE RIVESTE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ CORRISPONDENTI AL COMANDO DI SINGOLE UNITÀ O GRUPPI DI UNITÀ NAVALI (cd. *INDENNITÀ DI COMANDO*) (\*)**

Una speciale menzione merita la figura, introdotta dal “contratto” del 2002<sup>220</sup>, dell'estensione dell'Indennità supplementare di comando navale al personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali (cd. *Indennità di comando*) che:

- era già prevista, sin dal 1983, per le altre F.A.<sup>221</sup>;
- è stata riconosciuta – con l'anzidetto “contratto” – all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza<sup>222</sup> ed alle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato<sup>223</sup>).

La legge n. 122/2010<sup>224</sup>, ha introdotto una norma di interpretazione autentica con la quale si prevede che la determinazione del personale avente diritto all'indennità debba tener conto necessariamente delle risorse appositamente stanziare, pari a 490.000 € annui.

Pertanto, in data 13 settembre 2011, è stato emanato il Decreto Interministeriale Difesa-Finanze che – nei limiti delle risorse disponibili – ha individuato i destinatari dell'indennità di comando in 492 incarichi di comando, relativi a personale non dirigente, corrispondenti a 53 comandanti di Tenenza e 439 comandanti di Stazione dell'organizzazione territoriale, con forza organica superiore o uguale a 17 unità, secondo quanto stabilito dalle tabelle ordinarie.

Gli emolumenti sono corrisposti a decorrere dalla data di emanazione del citato provvedimento: settembre 2011.

---

<sup>220</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>221</sup> Articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

<sup>222</sup> Articolo 52, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>223</sup> Articolo 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>224</sup> Articolo 9, comma 35, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.

### **3. COMPENSO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI**

Accanto alle *Indennità di impiego operativo* (previste per le altre Forze armate e destinate al personale delle Forze di polizia impiegato nelle medesime condizioni operative) ed all'estensione dell'Indennità supplementare di comando navale al personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali (cd. *Indennità di comando*), il quadro delle "competenze eventuali" destinate al personale dell'Arma deve essere necessariamente completato con la descrizione del *compenso per l'efficienza dei servizi istituzionali*<sup>225</sup>, non assimilabile ad un'indennità e, invero, generalmente interpretata, dal comune sentire del personale, come una specie di "premio di produzione" (la cui entità è andata progressivamente aumentando negli anni) e come una sorta di "quattordicesima", per la sua periodica corresponsione *una tantum*, tradizionalmente in prossimità della stagione estiva.

Anche se imprecisa è la terminologia che accompagna comunemente l'istituto, ben definite sono apparse, sin dalla sua istituzione, i caratteri, la natura e l'aspetto fortemente innovativo del compenso, destinato nel tempo a rafforzare il riconoscimento di una sempre maggiore prevalenza della componente variabile del trattamento economico del personale delle Forze di polizia e delle forze armate, attraverso l'introduzione di un sistema dinamico che privilegia l'attribuzione di incrementi retributivi individuati secondo criteri di "produttività" e che riconoscono l'effettivo impiego in condizioni disagiate ovvero nell'ambito di servizi maggiormente onerosi e a rischio.

In tale quadro, il *compenso per l'efficienza dei servizi istituzionali* consente di impiegare le risorse economiche all'uopo destinate per attribuire compensi finalizzati a fronteggiare ed incentivare:

- particolari situazioni di servizio;
- l'impegno del personale in attività operative e di funzionamento;
- l'impiego in compiti ed incarichi che prevedano l'assunzione di specifiche responsabilità e disagio, con particolare menzione al G.I.S.;
- la produttività collettiva;
- le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, oltre che consentire la corresponsione, come accennato, dell'Indennità di presenza qualificata per compensare i turni di reperibilità del personale.

---

<sup>225</sup> Combinato disposto di cui agli articoli 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



Peculiari, al pari delle finalità descritte, sono le procedure adottate per la materiale corresponsione dei compensi, determinati annualmente, su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con decreto del Ministro della Difesa, previa informazione al Co.Ce.R. che è chiamato ad esprimere un parere sui criteri adottati dall'Amministrazione per la destinazione, l'utilizzazione e modalità di attribuzione di tali risorse aggiuntive<sup>226</sup>.

---

<sup>226</sup> Articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.



## TITOLO II

### PARTICOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO DI ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE NON DIRIGENTE

#### CAPITOLO VI

#### PARTICOLARITA' CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI

##### 1. TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEGLI UFFICIALI "OMOGENEIZZATI"

Come accennato in sede di premessa al **TITOLO I**, il trattamento economico del personale "non dirigente" dell'Arma dei Carabinieri, dal grado di Carabiniere (escluso il personale ausiliario di leva) e fino al grado di Tenente Colonnello (fatta eccezione quindi dei dirigenti) è oggetto della cd. *procedura di concertazione*<sup>227</sup>, con la quale si determinano, previo utilizzazione delle risorse stanziata annualmente nelle leggi Finanziarie, i miglioramenti economici del personale.

Tra i naturali destinatari della procedura di concertazione, occorre innanzitutto evidenziare il peculiare trattamento riservato ad una categoria di "non dirigenti": quella degli ufficiali (comunemente definiti *omogeneizzati*) che abbiano maturato almeno 13 anni di servizio dalla nomina a Sottotenente.

A tali ufficiali, normalmente ricompresi nei gradi tra Capitano e Tenente Colonnello (alla luce dell'anzianità di ruolo richiesta<sup>228</sup>):

- è attribuita, per quanto riguarda il *trattamento economico fondamentale*, la cd. *dirigenza economica*, cioè una sorta di anticipazione del trattamento economico previsto per gli ufficiali "dirigenti", percepito a partire dal grado di Colonnello;
- si applicano, invece, le restanti disposizioni recepite nella procedura di concertazione, sia in materia di *trattamento economico eventuale*, sia con riferimento a tutti gli istituti contrattuali e agli istituti normo-economici che

---

<sup>227</sup> Stabilita dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che disciplina i contenuti del rapporto di impiego di tale personale.

<sup>228</sup> Vds., ad esempio, le modalità di avanzamento previste per il ruolo normale nella Tabella 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

vengono previsti per il restante personale “non dirigente”.

In particolare, agli ufficiali ed ai funzionari delle Forze di polizia<sup>229</sup> (compresa l'Arma e la Finanza) e agli ufficiali delle altre Forze armate<sup>230</sup>, che abbiano maturato:

- 13 e 23 anni dalla nomina a Sottotenente, sono attribuite le voci “stipendio” ed “Indennità integrativa speciale”, rispettivamente, del Colonnello e del Generale di Brigata, quale componente del trattamento economico fisso che, però, non costituisce presupposto per la progressione economica e che viene conseguentemente riassorbita al momento dell'acquisizione del successivo trattamento;
- 15 e 25 anni dalla nomina a Sottotenente, è attribuito l'intero *trattamento economico fondamentale* dei dirigenti<sup>231</sup>, composto dalle voci “stipendio<sup>232</sup>”, “Indennità integrativa speciale<sup>233</sup>” e “Indennità pensionabile” ovvero “Indennità di impiego operativo<sup>234</sup>”, rispettivamente spettanti al Colonnello e al Generale di Brigata.

L'attribuzione, dopo 15/25 anni, dell'intero *trattamento economico fondamentale* dei dirigenti agli ufficiali cd. *omogeneizzati* è calcolata, qualora più favorevole, con lo speciale metodo dell'*abbattimento*<sup>235</sup>, secondo il quale, ai fini del calcolo della classe stipendiale spettante, deve essere computata tutta l'anzianità di servizio maturata dalla data di arruolamento, consentendo così di conseguire un trattamento economico dirigenziale che non sia corrispondente alla sola misura iniziale, ma che risulti conseguentemente incrementato nel numero delle classi attribuite.

Inoltre, con l'attribuzione dopo 15/25 anni del citato *trattamento economico* dei dirigenti, per l'ufficiale *omogeneizzato* decorre la progressione economica<sup>236</sup> propria dei dirigenti, articolata nel sistema di classi e scatti che, fino all'introduzione dei *parametri*, ha caratterizzato anche lo stipendio del personale “non dirigente” e che oggi residua esclusivamente per i dirigenti,

---

<sup>229</sup> Articoli 43 e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>230</sup> Articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

<sup>231</sup> Di cui diremo in dettaglio al successivo TITOLO III.

<sup>232</sup> Che, come vedremo nel successivo TITOLO III, è differente dal sistema *parametrico* previsto per il personale non dirigente.

<sup>233</sup> Che per il restante personale “non dirigente” è stata conglobata nello *stipendio parametrico*.

<sup>234</sup> La legge 30 dicembre 2002, n. 295, nel dettare disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, ha esteso le Indennità di impiego operativo del Colonnello e del Generale di Brigata al personale che abbia maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni.

<sup>235</sup> Articolo 43-ter, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

<sup>236</sup> La progressione economica, invece, non decorre, come accennato, con il conseguimento dei 13/23 anni.

con incrementi biennali cui coincide l'attribuzione delle diverse classi stipendiali.

## **2. ASSEGNO DI INIZIALE VALORIZZAZIONE DIRIGENZIALE PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI**

Come è stato evidenziato sinora, il trattamento economico degli ufficiali cd. *omogeneizzati* non comprende l'estensione delle indennità<sup>237</sup> “perequativa” e “di posizione”, rispettivamente attribuite ai Colonnelli/Generali di Brigata e ai Generali di Divisione/Corpo d'Armata.

Solo a decorrere dal 1° gennaio 2003, nelle more dell'approvazione delle norme per il riordinamento della dirigenza delle Forze armate e di polizia, con le risorse stanziare dalla legge Finanziaria 2003<sup>238</sup> (35 milioni di €), si è provveduto ad assicurare la “graduale valorizzazione dirigenziale” dei trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, mediante l'attribuzione ai Maggiori e Tenenti Colonnelli<sup>239</sup> di tale specifico “assegno”<sup>240</sup>.

---

<sup>237</sup> Oggetto di approfondimento nel successivo TITOLO III.

<sup>238</sup> Articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

<sup>239</sup> Occorre evidenziare che l'assegno di iniziale valorizzazione dirigenziale è destinato ai Maggiori e Tenenti Colonnelli indipendentemente dal parametro di riferimento dei 15/25 anni di servizio, di cui si è detto per l'attribuzione del trattamento economico dei dirigenti. E, pertanto, può non coincidere con l'attribuzione dell'omogeneizzazione che riguarda, al raggiungimento della prescritta anzianità, anche i Capitani.

<sup>240</sup> Il relativo decreto interministeriale, datato 23 dicembre 2003, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004.



## TITOLO III

### TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIRIGENTE

#### CAPITOLO VII

### TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO

#### 1. GENERALITÀ

Come evidenziato in premessa al **TITOLO I**, il trattamento economico del personale dirigente (dal grado di Colonnello al grado di Generale di Corpo d'Armata) non è regolato nell'ambito dei procedimenti di concertazione previsti ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, atteso che, nel descrivere l'ambito di applicazione di tali procedimenti<sup>241</sup>, il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale viene espressamente ricondotto alla disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti<sup>242</sup>.

A conferma di tale esclusione, nell'ambito delle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", per i dirigenti<sup>243</sup> vengono fatte salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti<sup>244</sup>.

Essendo sottratta agli incrementi economici previsti nelle procedure di concertazione per il personale "non dirigente", la retribuzione dei dirigenti delle Forze armate e di polizia è:

- rivalutata annualmente, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente<sup>245</sup>;
- oggetto di eventuale perequazione, rispetto al trattamento economico dei dirigenti civili, nei limiti delle risorse stanziare nell'ambito della manovra di bilancio e relativa legge Finanziaria<sup>246</sup>.

---

<sup>241</sup> Articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

<sup>242</sup> L'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, rinvia espressamente all'articolo 2, comma 4 ed alle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Occorre precisare, però, che il decreto legislativo n. 29/1993 è stato abrogato dall'articolo 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>243</sup> Articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>244</sup> Articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

<sup>245</sup> Articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

<sup>246</sup> Articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Per quanto riguarda il *trattamento economico fondamentale*<sup>247</sup>, il personale dirigente:

- non è destinatario del sistema parametrico e, pertanto, percepisce come voci distinte lo “stipendio” e la “Indennità integrativa speciale”<sup>248</sup>, la cui determinazione è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali<sup>249</sup>;
- percepisce, al pari del restante personale, l’Indennità pensionabile prevista (come evidenziato nel **Capitolo I**) espressamente per le sole Forze di polizia;
- è destinatario, altresì, dell’Indennità perequativa<sup>250</sup> o di posizione<sup>251</sup>.

Con riferimento, invece, al *trattamento economico accessorio*, il personale dirigente percepisce i medesimi istituti previsti per il personale “non dirigente”, con la precisazione, però, che non essendo direttamente destinatario dei provvedimenti di concertazione, tutti gli incrementi delle misure ovvero le modifiche dei relativi criteri di applicazione predisposti in sede di “contratto”, dovranno essere oggetto, come vedremo, di specifici provvedimenti normativi di estensione.

## **2. ESTENSIONE AL PERSONALE DIRIGENTE DEL QUADRO NORMATIVO DEFINITO IN CONCERTAZIONE PER IL RIMANENTE PERSONALE (\*)**

La stessa norma<sup>252</sup> che conteneva la delega al Governo ad emanare il decreto legislativo (poi decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195) per definire, in maniera omogenea, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del solo personale “non dirigente” delle Forze armate e di polizia,

---

<sup>247</sup> Oggetto di rivalutazione con decretazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo Capitolo IX.

<sup>248</sup> Voci che sono state inglobate, per il personale “non dirigente”, nello stipendio parametrico.

<sup>249</sup> Combinato disposto dell’articolo 1 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681 (convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869) e dell’articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79. Ai sensi dell’art. 69, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133, con effetto dal 1° gennaio 2009, la maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

<sup>250</sup> Articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

<sup>251</sup> Articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

<sup>252</sup> Articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

prevedeva che, fino all'approvazione delle norme per il riordinamento generale della dirigenza, il relativo trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, fosse aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Al riguardo, particolare rilievo assume il recente provvedimento che, solo nel 2004<sup>253</sup> (peraltro veicolato come emendamento del Governo in sede di conversione di un decreto-legge<sup>254</sup>), ha consentito di colmare il vuoto legislativo preesistente, estendendo ai dirigenti gli istituti ed i relativi miglioramenti economici introdotti o semplicemente novellati non solo nel “contratto” per il quadriennio normo-economico 2002-2005<sup>255</sup>, ma addirittura nella precedente concertazione economica per il biennio 2000-2001<sup>256</sup>.

In particolare, tra le numerose particolarità che emergono a seguito delle disposizioni contenute nei provvedimenti di estensione del “contratto”<sup>257</sup>, è opportuno evidenziare:

- l'inevitabile ritardo nella decorrenza, per i dirigenti, dei provvedimenti oggetto di concertazione per il personale “non dirigente” (entrati in vigore dal 1° gennaio 2002), atteso che l'aggiornamento delle indennità del *trattamento economico accessorio* e le modifiche sul *trattamento economico di missione*<sup>258</sup> e di *trasferimento* sono stati posticipati al 1° gennaio 2003, mentre gli incrementi dell'Indennità pensionabile e delle operative decorrono dal 1° gennaio 2004;
- la mancata estensione ai dirigenti:
  - dell'incremento dell'Indennità per servizio festivo (da 9,81 a 12 €), nella considerazione che tale rideterminazione è contenuta nel procedimento di concertazione per il biennio economico 2004-2005<sup>259</sup>, temporalmente intervenuta in concomitanza con l'attesissima estensione ai dirigenti del precedente “contratto”;

---

<sup>253</sup> Legge 5 novembre 2004, n. 263.

<sup>254</sup> Decreto legge 10 settembre 2004, n. 238.

<sup>255</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>256</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.

<sup>257</sup> Oggetto di dettagliate circolari della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, n. 6/53/19-3 e n. 6/53/19-5, rispettivamente datate 24 novembre e 23 dicembre 2004.

<sup>258</sup> E' opportuno sottolineare che alcuni istituti, come la corresponsione del rimborso della somma forfetaria nel trattamento di missione, che prevede una autorizzazione preventiva, di fatto sono entrati in vigore necessariamente solo dopo la pubblicazione della legge 5 novembre 2004, n. 263.

<sup>259</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

- del compenso forfettario, previsto in sostituzione dei normali istituti connessi con l'orario di lavoro, per esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo.<sup>260</sup>
- la necessità di prevedere l'estensione dei contenuti normo-economici introdotti per il personale non dirigente con il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, che in sintesi prevedono:
  - in materia di orario di lavoro, la possibilità di recuperare le prestazioni straordinarie non remunerate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del servizio reso (in precedenza il limite temporale era fissato in 3 mesi);
  - norme a tutela delle lavoratrici madri;
  - la licenza straordinaria per congedo parentale anche nella fase di preadozione;
  - nuove disposizioni in materia di diritto allo studio (nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, attribuzione di 4 giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami da sostenere nelle quali il militare non può essere impiegato in servizio);
  - la tutela legale;
  - il trattamento economico di missione, con particolare riferimento all'incremento del rimborso forfettario, da € 100,00 a € 110,00 per ogni 24 ore ed alla possibilità di corrispondere un rimborso forfettario di € 50,00 per i periodi di missione non inferiori a 12 ore;
  - il materia di trattamento economico di trasferimento, il trasporto mobili e masserizie a carico dell'Amministrazione fino al limite di 120 q. (il precedente limite era 80 q.);
  - il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria in caso di trasferimento ad altra amministrazione;
  - il pagamento delle indennità al personale che non completa la giornata lavorativa per lesioni o ferite contratte nell'espletamento del turno;
  - giornate di assenza per terapia salvavita, da considerare come servizio.

### **3. PROCEDURE PER GLI INCREMENTI RETRIBUTIVI**

Alla luce del mancato inserimento dei dirigenti delle Forze armate e di polizia tra i destinatari delle procedure di concertazione (come evidenziato, previste per il solo personale "non dirigente") e della conseguente esclusione dei relativi miglioramenti retributivi, a decorrere dal 1° gennaio 1998<sup>261</sup>, la retribuzione del personale dirigente del Comparto Difesa-Sicurezza è adeguata annualmente:

---

<sup>260</sup> Articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

<sup>261</sup> Articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive;
- attraverso l'individuazione di una percentuale di adeguamento determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

